

N.18 | MARZO 2026

IL LABIRINTO
DEL PROFESSIONISTA

RIVISTA DI AGGIORNAMENTO

Realizzata da Il Sole 24 ORE Professionale
in collaborazione con Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
IUYA
FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDCEC
Il Sole 24 ORE Professionale

24Ai
AFFIDABILE, AUTOREVOLE, RESPONSABILE

Gruppo Il Sole 24 ORE

Il tuo futuro comincia ora

Semplifica. Accelera. Innova.



Nasce la nuova generazione di strumenti e servizi che rivoluziona il modo di lavorare.
Da oggi, l'**Intelligenza Artificiale del Sole 24 Ore** al servizio della tua attività professionale.
L'affidabilità di sempre per le sfide del domani.

PROVA SUBITO GRATIS
ilsole24ore.com/24ai

Il Sole 24 ORE Professionale

Sommario

PROVA D'INTESA

Il ruolo dei giovani commercialisti per costruire un nuovo rapporto tra Fisco e contribuente 5
Francesco Cataldi, Presidente UNGDCEC

Prove di dialogo con le Agenzie fiscali nella composizione negoziata della crisi: the show must go on 7
Francesco Diana, Presidente "Commissione Diritto della Crisi d'impresa e dell'insolvenza" UNGDCEC

Credito d'imposta sui dividendi di fonte estera: il controverso tema del recupero delle imposte assolte all'estero tra norma interna, disciplina convenzionale ed orientamento giurisprudenziale 15
Stefano Vitagliano, Componente "CdA" IUYA

Frodi carosello e operazioni soggettivamente inesistenti: il riparto dell'onere della prova nel contenzioso tributario 23
Francesco Verderosa, Componente "Commissione Processo tributario, Accertamento e Riscossione" UNGDCEC

Saldo zero e ricostruzione del conto corrente: metodo contabile, onere della prova ed ultimi orientamenti giurisprudenziali 32
Gerardo Campitelli e Marco di Vico, Componenti "Commissione Consulenze tecniche d'ufficio civili" UNGDCEC

Assetti sostenibili: strategia e valore d'impresa 37
Sara Pelucchi, Componente "CdA Fondazione Centro Studi" UNGDCEC

News e approfondimenti

a cura di Il Sole 24 ORE Professionale

Bilanci di liquidazione, la bozza del nuovo Oic 5 riscrive le regole 44
Marco Danese e Claudio Mariani, Il Sole 24 ORE, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 11 marzo 2026, n. 10

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: come ottimizzare la gestione dei beni d'impresa 50
Emanuele Pistone e Roberto Santini, Il Sole 24 ORE, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 10 marzo 2026, n. 10

Errori contabili, rilevanza e revisione legale come criteri guida per la correzione 57
Flaminia Bevilacqua, Il Sole 24 ORE, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 5 marzo 2026, n. 9

Fabbricati collabenti, il nodo Imu tra prassi comunali e tutele del contribuente 67
Alessandra Caputo, Il Sole 24 ORE, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 4 marzo 2026, n. 9

Newsletter realizzata da
Il Sole 24 ORE Professionale
in collaborazione con
Unione Nazionale
Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Redazione:
Il Sole 24 ORE Professionale

© 2026 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

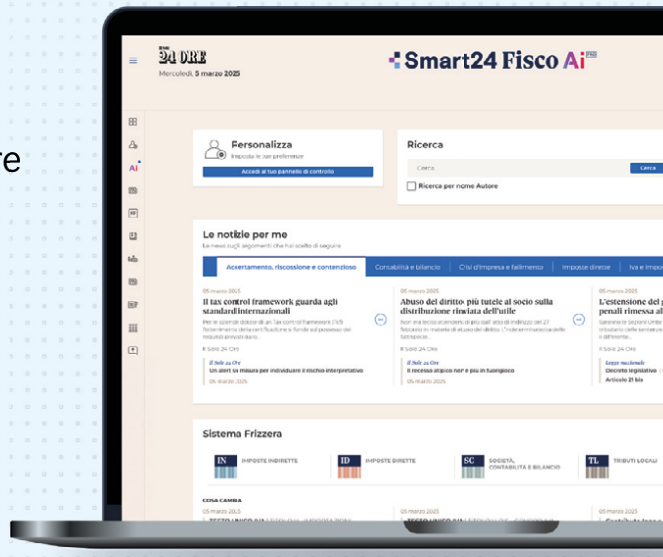
Chiusa in redazione:
19 marzo 2026

Smart24 Fisco Ai

La nuova Intelligenza Artificiale per il professionista del fisco!

Smart24 Fisco è la soluzione che soddisfa le tue esigenze di **approfondimento** e **operatività**.
Un patrimonio di conoscenza unico arricchito dalla documentazione più completa e tempestiva per avere sempre le risposte di cui hai bisogno.

Da oggi, la tua attività quotidiana sarà ancora più efficiente grazie alla soluzione di **intelligenza artificiale** del Sole 24 Ore **24Ai Tax Assistant.**



Offerta esclusiva per nuovi clienti

PROVA GRATIS

INIZIA SUBITO

smart24fisco.com

24Ai
AFFIDABILE, AUTOREVOLE, RESPONSABILE

Il Sole 24 ORE Professionale

PROVA D'INTESA

Il ruolo dei giovani commercialisti per costruire un nuovo rapporto tra Fisco e contribuente

Francesco Cataldi, Presidente UNGDCEC

EDITORIALE

Il 63° Congresso Nazionale dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che si svolge a Napoli, si colloca in un momento particolarmente significativo per il sistema fiscale e per la nostra professione. Il titolo scelto per questa edizione, **"PROVA D'INTESA"**, racchiude il senso più profondo del confronto che stiamo promuovendo: la necessità di costruire un rapporto nuovo, più equilibrato e più efficace, tra **Fisco e contribuente**.

Un'intesa che non può restare solo un auspicio, ma che deve tradursi in strumenti concreti, in prassi amministrative più chiare e in un sistema capace di favorire la collaborazione anziché il conflitto. In questo percorso, **il commercialista può e deve svolgere un ruolo centrale**: quello di facilitatore del dialogo tra cittadino e amministrazione finanziaria, interprete delle norme e garante di un rapporto fondato su trasparenza, responsabilità e certezza del diritto.

Le difficoltà che quotidianamente contribuenti e imprese incontrano nei rapporti con il Fisco sono evidenti e si manifestano in molteplici contesti: nella gestione della **crisi d'impresa**, nel confronto con l'amministrazione finanziaria e nel delicato ambito del **processo tributario**. È proprio da queste sfide che nasce il confronto che anima il Congresso.

Nel contesto delle procedure di risanamento e della gestione della crisi d'impresa, il Fisco riveste oggi un ruolo particolarmente sensibile e strategico. Da un lato è **creditore qualificato**, titolare di interessi pubblici e chiamato a tutelare l'equilibrio finanziario dello Stato; dall'altro è **interlocutore imprescindibile** nei percorsi di ristrutturazione e continuità aziendale, chiamato a valutare proposte di transazione e soluzioni negoziate che possono incidere in modo determinante sull'esito delle procedure.

La sfida è individuare un punto di equilibrio tra la tutela dell'interesse erariale e la salvaguardia del tessuto economico, trasformando il rapporto tra Fisco e impresa in difficoltà da potenzialmente conflittuale a **realmente cooperativo**, in grado di favorire il risanamento e la continuità aziendale.

Allo stesso modo, il rapporto tra **Amministrazione finanziaria, professionisti e cittadini** è oggi al centro di una riflessione necessaria. In un panorama normativo in costante evoluzione, diventa fondamentale rafforzare un modello

basato su **trasparenza, certezza del diritto e compliance collaborativa**, nel quale il dialogo tra istituzioni e professionisti rappresenti uno strumento essenziale per costruire un sistema fiscale più moderno, più equo e più vicino alle esigenze dei contribuenti.
Un passaggio altrettanto centrale riguarda il tema delle garanzie nel **processo tributario**, alla luce delle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali. Il dibattito sull'equilibrio dell'onere della prova, sul principio del **favor probationis** e sui limiti all'utilizzo delle presunzioni rappresenta oggi un terreno fondamentale per rafforzare un processo tributario realmente equilibrato, capace di garantire al contribuente un pieno ed effettivo diritto di difesa.
Il valore di questo confronto è ulteriormente rafforzato dalla presenza di **autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e giudiziario**. La partecipazione del **Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone**, del **Viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo**, insieme a importanti magistrati, accademici ed esponenti del mondo politico e istituzionale, testimonia l'attenzione verso un dibattito che riguarda non solo la nostra professione ma l'intero sistema economico e fiscale del Paese.

Il Congresso rappresenta anche un momento particolarmente significativo per la vita della categoria, in una fase cruciale come quella che conduce al **rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**. Il confronto tra i candidati alla presidenza, **Elbano de Nuccio** e **Claudio Siciliotti**, offre l'occasione per discutere visioni, programmi e prospettive per il futuro della professione.
In questo scenario, l'Unione ribadisce con forza il proprio ruolo di **protagonista nel dibattito della politica di categoria**, portando al centro dell'attenzione le esigenze dei giovani professionisti. Da sempre, infatti, l'Unione rappresenta uno spazio di elaborazione, confronto e proposta, capace di contribuire concretamente alla crescita della professione.
Il punto da cui non si può prescindere è uno: **senza politiche concrete a favore dei giovani non sarà possibile garantire un reale ricambio generazionale**. E senza un adeguato ricambio generazionale la categoria non potrà crescere, non solo nei numeri ma soprattutto nelle competenze, nella capacità di innovare e di affrontare le sfide che il futuro ci pone davanti.
Il Congresso di Napoli rappresenta quindi molto più di un momento di approfondimento e confronto. È **una vera prova d'intesa**: tra Fisco e contribuente, tra istituzioni e professionisti, tra presente e futuro della nostra categoria.
E in questa prova d'intesa, i giovani commercialisti sono pronti, ancora una volta, a fare la loro parte.

Prove di dialogo con le Agenzie fiscali nella composizione negoziata della crisi: the show must go on

Francesco Diana, Presidente "Commissione Diritto della Crisi d'impresa e dell'insolvenza" UNGDCEC

UNGDCEC

1 Premessa

A poco più di quattro anni dalla sua introduzione, la composizione negoziata della crisi si attesta come un procedimento giovane, che necessita ancora di una maggiore comprensione e consapevolezza da parte dei diversi operatori economici ma che registra, comunque, un trend di crescita costante circa il suo utilizzo.
Dalla sua formulazione originaria contenuta nel Dl 118/2021, diverse sono le modifiche che ne hanno interessato la relativa disciplina, oggi contenuta - per effetto del c.d. "secondo decreto correttivo" di cui al Dl 83/2022 - nel Titolo II, Capo I del Dlgs 14/2019.
Sin dalla sua introduzione, diverse le critiche rivolte all'esigua attenzione riservata alla ristrutturazione del debito tributario, limitata alla sola previsione delle c.d. misure premiali di cui all'art. 25 bis del Dlgs 14/2019.
Il "premio" si circoscrive, in sintesi, alla misura/riduzione degli interessi e delle sanzioni, alla possibilità di accedere a piani "straordinari" di rateizzazione (fino ad un massimo di 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa) e, non ultimo, all'espressa previsione circa l'applicazione dell'art. 88 c. 4-ter e dell'art. 101 c. 5 del Dpr 917/1986, oltre che dell'art. 26, c. 3-bis del Dpr 633/1972, al ricorre delle condizioni di cui all'art. 25 bis, c. 5 primo periodo del Dlgs 14/2019.
Del tutto assente, invece, ogni riferimento all'indebitamento nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali; parimenti, e altrettanto particolarmente significativa, la mancata previsione di una possibile dilazione e/o stralcio della posizione debitoria nei confronti di tutti i creditori pubblici.
Proprio in considerazione che la parte significativa del debito delle imprese che accedono alla composizione negoziata è di natura "fiscale", allo scopo di incentivarne il ricorso (Relazione Illustrativa al Dlgs 136/2024), il legislatore con l'ultimo intervento riformatore di cui al Dlgs 136/2024 (c.d. decreto correttivo ter) ha introdotto la possibilità di proporre un "accordo fiscale", inserito tra le soluzioni idonee a consentire la conclusione delle trattative di cui all'art. 23 del Dlgs 14/2019.
In tal modo, sebbene con limitazioni e le criticità di cui si dirà appresso, si concede al debitore la possibilità di formulare un'ipotesi di risanamento che tenga conto, anche e/o esclusivamente, della dilazione e/o dello stralcio del debito nei confronti delle sole Agenzie fiscali.

In nessun caso il debitore può ipotizzare la previsione di un "accordo forzoso" ossia della possibile applicazione del c.d. cram down: l'intervento del tribunale si "limita" alla verifica della regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, nell'ambito di un procedimento - quello di composizione negoziata - che resta stragiudiziale.
La possibilità dell'omologa forzosa resta confinata alla disciplina di cui agli artt. 63 e 88 del Dlgs 14/2019 purché proposti, rispettivamente, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero del concordato preventivo.
Ad oggi, nonostante la novità, sono esigue le composizioni negoziate che registrano la positiva conclusione di un accordo fiscale; di contro, numerosi sono i casi di insuccesso, determinati da una norma poco chiara e dall'assenza di una prassi operativa, soprattutto da parte dell'agenzia delle Entrate che sembra ancorata, tuttora, alle indicazioni contenute nella circolare n. 34/E del 2020, oggi del tutto inadeguata.
Inoltre, allo stato, il creditore pubblico sembra mancare di un autonomo potere negoziale, limitandosi all'espressione di una finale accettazione o meno della proposta formulata.
Non va sottaciuta anche la necessità di una maggiore attenzione degli operatori in campo, con riferimento al debitore e ai suoi consulenti, che devono avere ben chiara la finalità del procedimento, i relativi tempi e la tempestività d'azione, la necessità di adempiere puntualmente alle prescrizioni normative, almeno per quanto espressamente indicato.
Il riferimento, in particolare, è alla necessità di tener conto della durata limitata della composizione negoziata, ai tempi stringenti di eventuali misure protettive e cautelari richieste e concesse e, non ultimo, alla necessità di formulare una proposta che, sin dall'inizio, sia corredata delle attestazioni di convenienza e di veridicità richieste.

2 L'accordo fiscale nella composizione negoziata

Con l'accordo transattivo di cui all'art. 23, c. 2-bis del Dlgs 14/2019, l'imprenditore può, nel corso delle trattative, formulare una proposta alle Agenzie fiscali e all'agenzia delle Entrate-Riscossione avente ad oggetto il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.
È esclusa, invece, la possibilità di falcidiare ed anche di dilazionare il pagamento del debito amministrato dagli enti previdenziali e assicurativi che la norma non ricomprende tra i possibili destinatari dell'accordo. Nell'accordo non rientrano, inoltre, i tributi locali né i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea.
L'esclusione, tuttavia, non riguarda l'Iva che, come chiarito dalla stessa Relazione illustrativa al Dlgs 136/2024, può essere falcidiata al pari delle altre imposte.
La norma nulla precisa in merito alla forma e al contenuto della proposta, esplicitando la sola necessità che questa sia corredata della relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e sulla

veridicità dei dati aziendali. La redazione di quest'ultima è affidata al soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, ovvero ad un revisore legale iscritto nell'apposito registro e opportunamente designato nell'ambito dell'accordo transattivo.
La proposta deve essere sottoscritta dalle parti interessate ma non anche dall'esperto, a cui va solo comunicata.
L'efficacia giuridica è subordinata al deposito presso il tribunale competente (art. 27 CCII) che, verificata la regolarità dell'accordo e della documentazione allegata, ne autorizza, con decreto, l'esecuzione. In caso contrario, procede a dichiarare che l'accordo è privo di effetti.
È previsto, inoltre, che l'accordo si risolva di diritto (art. 23, c. 2-bis, ultimo periodo, CCII):

- in caso di apertura della liquidazione giudiziale (o controllata) o di accertamento dello stato di insolvenza;
- se l'imprenditore non esegue integralmente i pagamenti dovuti, entro 60 giorni dalle scadenze previste.

2.1 La proposta di accordo fiscale

Circa la natura dell'accordo, la norma nulla indica, diversamente da quanto accade nell'ambito della transazione fiscale ex art. 63 del Dlgs 14/2019 ove è espressamente esclusa la possibilità di un accordo fiscale a carattere liquidatorio.
Posto che la finalità è quella di salvaguardare la continuità aziendale e, nella misura possibile, i posti di lavoro (art. 12 del Dlgs 14/2019), anche nella composizione negoziata della crisi deve porsi qualche dubbio circa la possibilità che possa formularsi un accordo fiscale a carattere liquidatorio.
Diversamente, sembra potersi ammettere un accordo fiscale c.d. misto, ove il risanamento preveda anche la liquidazione di una porzione del patrimonio aziendale.
In merito alla forma, ferma la necessità che la proposta sia formulata per iscritto, dalle prime applicazioni di prassi sembra emergere la necessità che la stessa sia oggetto di una formalizzazione autonoma; deve trattarsi, in altri termini, di un atto separato dal piano di risanamento, sebbene è sulla scorta di questo che si procederà a valutare la sua concreata realizzabilità, nei termini e secondo le modalità indicate.
In linea generale, sebbene con gli adattamenti richiesti dal caso concreto, può ritenersi che la proposta debba contenere, al minimo, le seguenti indicazioni:

1. l'ufficio dell'agenzia delle Entrate e dell'agenzia delle Entrate-Riscossione territorialmente competente;
2. l'indicazione del preponente;
3. le informazioni sull'impresa (p.e. l'attività esercitata, il settore di riferimento, la governance, l'organo di controllo, ecc.);
4. le cause della crisi ovvero dell'insolvenza ovvero anche soltanto della condizione di squilibrio che ha giustificato il ricorso alla composizione negoziata della crisi;

5. i creditori e le altre parti interessate al risanamento;
6. la situazione patrimoniale e l'andamento economico;
7. il piano di risanamento, con indicazione delle strategie che si intendono realizzare e delle correlate azioni da porre in essere;
8. la manovra finanziaria;
9. la proposta di accordo fiscale, con indicazione della percentuale satisfattiva e dei tempi;
10. la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Diversamente dalla disciplina della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione aziendale, non è prevista alcuna percentuale minima di soddisfazione della pretesa erariale; l'unico limite è rappresentato dalla convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, oggetto di una specifica attestazione da parte del professionista indipendente.
Ulteriormente, non è prevista alcuna "clausola antielusiva", diversamente da quanto disciplinato dall'art. 63 comma 6 CCII, circa la verifica di eventuali accordi fiscali realizzati antecedentemente ovvero circa l'ammontare del debito erariale rispetto all'ammontare dell'indebitamento complessivo e, non ultimo, alle ragioni che hanno contribuito alla sua formazione.
Per quanto concerne i tempi di realizzo della proposta, attualmente, la prassi dell'Agenzia si attesta sulle indicazioni contenute nella circolare 34/E del 2020 ossia di una previsione compresa tra i 3 e i 5 anni. Ciò non esclude la formulazione di proposte che prevedano tempi maggiori (superiori a 5 anni), purché il debitore motivi "oggettivamente" le ragioni della più ampia dilazione richiesta.
Altro aspetto di rilievo riguarda la data a cui far riferimento per l'identificazione dell'indebitamento da transigere; dalle prime applicazioni, questo è da riferire alla data di presentazione della proposta, ferma la possibilità di procedere, nel corso delle trattative a sue successive integrazioni.

2.2 *Le attestazioni di convenienza e di veridicità*

Fatta salva l'allegazione dell'attestazione di convenienza e della relazione sulla veridicità dei dati aziendali di cui all'art. 23, c. 2-bis terzo periodo CCII, non sembra essere richiesto alcun documento ulteriore a corredo della proposta, né in fase di presentazione agli uffici competenti né, successivamente, in sede di deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti presso il tribunale; non vi è alcun richiamo, infatti, alla documentazione di cui agli artt. 17, c. 3 e 19, c. 2 CCII ovvero ad altro tipo di documento.
La norma richiede espressamente, invece, che l'accordo sia corredato della relazione di un professionista indipendente che attesta la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la stessa è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.
Qualche perplessità desta la formulazione della norma in merito alla possibilità che le due relazioni possano essere redatte dal medesimo professionista.

Posto il rapporto professionale che è in essere tra l'impresa e il professionista già incaricato della revisione legale deve escludersi, dunque, che questi, pur sussistendo gli altri presupposti, possa essere incaricato di procedere con l'attestazione di convenienza.
Nulla sembra escludere, invece, che il professionista indipendente possa essere incaricato anche della relazione in merito alla completezza e alla veridicità dei dati aziendali, consentendo anche una riduzione dei costi di procedura.
Diversamente da quanto richiesto nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la norma non fa alcun esplicito richiamo alla fattibilità del piano (art. 57, c. 4 CCII), limitando la richiesta all'attestazione della sola (e non anche della) convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
Invero, appare difficile ipotizzare, che nell'ottica del risanamento da realizzarsi attraverso la continuità, anche indiretta, dell'azienda, l'attestazione di convenienza esuli completamente da una verifica della fattibilità del piano e delle assunzioni su cui questo si fonda.

Del resto, occorre considerare che la verifica della fattibilità del piano si ripercuote anche sull'attestazione di convenienza della proposta: la convenienza non è espressione di un mero raffronto algebrico, ma tiene conto anche di fattori ulteriori quali, ad esempio, il tempo e la stessa realizzabilità delle ipotesi formulate; il giudizio di fattibilità si sostanzia, infatti, in una valutazione prognostica circa la possibilità che i risultati attesi, stimati nel piano, si realizzino (CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di risanamento, § 6.8).
La valutazione della convenienza, anche nell'ambito della composizione negoziata, pone la criticità della corretta individuazione del "valore" eventualmente ritraibile dallo scenario a paragone della liquidazione giudiziale. Si tratta, in altri termini, di valorizzare non solo l'intero patrimonio esistente ma anche quelle attività potenzialmente emergenti a seguito, ad esempio, dell'esperimento di azioni risarcitorie e revocatorie.
Il professionista indipendente, infatti, in sede di attestazione non può trascurare la valutazione delle attività potenziali che potrebbero ottenersi delle azioni risarcitorie e revocatorie eventualmente esperibili; tuttavia, esiste sempre un limite al perimetro di verifica dell'attestatore che, evidentemente, dovrà far riferimento a quanto rappresentato nel Piano.
Altrettanto complessa appare la stima del patrimonio esistente che, come spesso accade, richiede la stima del valore del complesso aziendale, dovendo verificare la possibilità, nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, di un suo esercizio provvisorio, piuttosto che di una cessione in blocco o di una vendita di singoli assets, senza trascurare anche eventuali costi di rimozione, ripristino e smaltimento.
Sebbene non esplicitato, inoltre, è da ritenere che il valore di liquidazione vada determinato con riferimento al momento in cui è presentata la proposta di accordo fiscale.

3 Il ruolo dell'esperto e del collegio sindacale

La proposta richiede la sottoscrizione delle parti interessate, mentre all'esperto l'accordo va esclusivamente comunicato senza che sia necessaria alcuna sua approvazione.

Ciò non esclude, tuttavia, un ruolo attivo da parte dell'esperto che, innanzitutto, continua a vigilare sullo svolgimento e il buon andamento delle trattative, sia con il creditore pubblico sia con gli altri creditori eventualmente interessati, e sulla ragionevole perseguibilità del risanamento.

La scelta del legislatore di prevedere che l'accordo sia comunicato all'esperto, sembra essere orientata a consentirgli di poterne conoscere il contenuto ed eventualmente eccepirne il merito.

Tale possibilità, invero, sembrerebbe doversi limitare all'ipotesi in cui la proposta arrechi un pregiudizio agli altri creditori e/o al buon esito delle trattative con le altre parti interessate; in tal caso, l'esperto può procedere con la segnalazione, finanche ad iscrivere il proprio dissenso presso il Registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, c. 2, 4 e 5 del Dlgs 14/2019.

Tuttavia, benché non previsto dalla norma, all'esperto potrebbe essere richiesto, inoltre, un parere in ausilio alla verifica della regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, riservata al giudice.

In particolare, secondo le linee guida per le procedure di composizione negoziata della crisi e per il concordato semplificato, elaborate dal Tribunale di Livorno nell'ottobre 2024, il giudice potrebbe richiedere un parere all'esperto che abbia ad oggetto le seguenti verifiche:

1. che l'accordo non abbia ad oggetto crediti previdenziali o tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea;
2. che l'accordo sia corredato dell'attestazione del professionista indipendente, redatta secondo i Principi di attestazione dei piani di risanamento e che contenga - per quanto possibile - la valutazione delle eventuali azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie esperibili nella liquidazione giudiziale e/o controllata;
3. che l'accordo sia corredato della relazione del revisore legale sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta anch'essa secondo i Principi di attestazione dei piani di risanamento;
4. la regolarità delle sottoscrizioni da parte dei contraenti, opportunamente legittimati;
5. la regolarità della documentazione allegata;
6. la corrispondenza di quanto contenuto nelle relazioni con gli accertamenti da lui eseguiti e con le informazioni da lui assunte.

Una funzione di mera verifica della regolarità formale sembra invece essere affidata all'organo di controllo chiamato a verificare che la proposta ex art. 23, c. 2-bis del Dlgs 14/2019 sia stata ritualmente presentata, unitamente alla documentazione richiesta a corredo.

4 Il nodo delle trattative

Ai sensi dell'art. 23 c. 2-bis, primo periodo, del Dlgs 14/2019, l'imprenditore può, nel corso delle trattative, presentare una proposta di accordo fiscale.

Ciò induce a riflettere se e in che misura le trattative debbono essere preventivamente avviate dall'esperto e, ulteriormente, se la proposta debba (o possa) porsi a valle (o in itinere) degli incontri tra le parti interessate o se, di contro, debba precederli, costituendo presupposto necessario per l'avvio delle interlocuzioni con i creditori pubblici qualificati.

La novella sembra orientarsi verso il necessario avvio ex ante delle trattative con le diverse parti interessate, ivi compresi i creditori pubblici.

Del resto, è lo stesso art. 23, c. 2-bis del Dlgs 14/2019 che, nell'incipit, precisa "nel corso delle trattative", il che presuppone che queste siano state già avviate e, dunque, da queste sia derivata la valutazione circa la possibilità di ricorrere all'accordo fiscale.

In conclusione, pertanto, dovrebbe ritenersi necessario e antecedente l'avvio delle trattative a cui siano chiamati a partecipare anche i creditori pubblici qualificati; questi, al pari delle altre parti interessate, hanno il dovere di collaborare lealmente e con sollecitudine con l'imprenditore e con l'esperto, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza (art. 16, c. 6 del Dlgs 14/2019).

Invero, sulla scorta delle prime applicazioni rinvenibili dalla prassi, sembra emergere, invece, una diversa richiesta da parte degli Uffici, secondo cui, a questi, affinché partecipino alle trattive, è necessario che sia stata preventivamente formalizzata la proposta di accordo fiscale, completa della documentazione richiesta a corredo dall'art. 23, c. 2-bis terzo periodo del Dlgs 14/2019.

La sola comunicazione da parte dell'esperto circa l'avvio della composizione negoziata della crisi e l'invito rivolto al creditore pubblico sembra essere sufficiente, difatti, ad avviare la sola procedura di consolidamento del debito da parte di quest'ultimo, ma non anche a partecipare alle trattative.

Solo successivamente all'invio della proposta, invero, il creditore pubblico ritiene di potervi partecipare, sebbene con una serie di limitazioni.

Diversamente da altri creditori, infatti, l'Ufficio non ha alcun potere di "negoziare" il proprio debito, posto che si dovrà procedere con l'iter valutativo proprio dello stesso ufficio a cui seguirà l'acquisizione del positivo parere preventivo da parte della Direzione Regionale.

Allo stato attuale, in mancanza di una prassi consolidata, è probabile ritenere che l'iter di valutazione sia condotto seguendo, per quanto possibile e nei termini della compatibilità, le indicazioni contenute nella circ. agenzia delle Entrate 29 dicembre 2020 n. 34, recante la gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa.

La partecipazione del creditore pubblico, pertanto, sembra essere finalizzata non ad entrare nel merito della proposta satisfattiva, piuttosto a consentire uno scambio di informazioni in merito agli aspetti formali e procedimentali (p.e. la mancanza di un documento, la necessità che l'attestazione precisi meglio taluni aspetti, ecc.).

5 Conclusioni

L'introduzione dell'accordo fiscale ex art. 23, c. 2 bis del Dlgs 14/2019 nel procedimento di composizione negoziata è da accogliersi con particolare favore, consentendo al debitore di poter affrontare il proprio percorso di risanamento procedendo ad una ristrutturazione dell'intera sua debitoria, compresa quella maturata nei confronti dell'agenzia delle Entrate e dell'agenzia delle Entrate-Riscossione.

Di contro, il beneficio parrebbe maturare anche per lo stesso creditore pubblico che, nell'ambito delle trattative, potrebbe addivenire ad una proposta finale che soddisfa le sue aspettative satisfattive.

Il nodo critico centrale è da rintracciarsi proprio nelle trattative: il creditore pubblico non si siede al tavolo delle trattative al pari di un qualunque altro creditore, piuttosto alla stregua di un mero uditore che, riservatamente e autonomamente, procede con le sue valutazioni, comunicandone al debitore direttamente l'esito, con l'accettazione o meno della proposta.

Solo in quella sede, il creditore pubblico comunica i motivi dell'eventuale mancata accettazione.

Manca, infatti, il concreto svolgimento delle trattative ossia la concreta interlocuzione tra il creditore e il debitore, atto a consentire un confronto critico e costruttivo, da cui possa derivare anche una evoluzione ragionata della proposta di risanamento.

Più che riflettere sull'utilità (indubbia) del procedimento di composizione negoziata, è opportuno considerare e stimolare la necessità che anche i creditori "istituzionali" siano posti nella condizione di poter partecipare al processo di risanamento con una minima capacità negoziale, allontanandosi da schemi rigidi e "simil-autorizzativi".

Il procedimento di composizione negoziata può risultare vincente, infatti, solo se si accetta l'idea che tutte le parti interessate partecipano ugualmente alla definizione e realizzazione del risanamento aziendale.

Credito d'imposta sui dividendi di fonte estera: il controverso tema del recupero delle imposte assolte all'estero tra norma interna, disciplina convenzionale ed orientamento giurisprudenziale

Stefano Vitagliano, Componente "CdA" IUYA

UNGDCEC

1 La fiscalità dei dividendi, criteri generali

Scopo del contributo è quello di fornire una panoramica d'insieme sulla disciplina fiscale dei dividendi di fonte estera percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, ponendo l'attenzione, prevalentemente, sulle distribuzioni di utili rinvenienti da partecipazioni in società non residenti effettuate in favore di persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa.

Volendo, preliminarmente, delineare una cornice di riferimento all'interno della quale illustrare la tematica in oggetto, è opportuno risalire alla definizione normativa di utili da partecipazione, recata dall'art. 44 Tuir, nell'ambito delle disposizioni concernenti l'Irpef, ma, a ben vedere, valevole a prescindere dalla natura del soggetto percipiente.

In particolare, il c. 1, lett. e) dell'art. 44 Tuir definisce quali redditi di capitale "*gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (...)*" per la cui individuazione del regime impositivo, la norma ai successivi articoli del medesimo Testo Unico nonché alle disposizioni di cui al Dpr 600/1973, in funzione della natura soggettiva del soggetto percipiente.

La definizione di cui alla richiamata disposizione rappresenta la definizione generale di utile da partecipazione, la cui fattispecie più comune sono i dividendi distribuiti dalle società di capitali[1].

Con specifico riferimento al regime fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, la previgente disposizione di cui all'art. 47, c .1 Tuir di concorrenza, seppur parziale, alla formazione della base imponibile Irpef del soggetto percipiente, possessore di una partecipazione "qualificata", sulla base dei criteri di cui all'art. 67 Tuir, è stata integralmente abrogata dall'art. 1, c .1005 L. 205/2017. A seguito delle novità, al tempo recate dalla legge di Bilancio 2018, il sistema di tassazione dei dividendi incassati dalle persone fisiche non imprenditori viene incardinato nell'ambito del Dpr 600/1973 e, specificatamente, agli artt. 27, 27-bis e 27-ter. Avendo riguardo ai dividendi di fonte estera, l'art. 27, c. 4 Dpr 600/1973, prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta,

1 A. Dragonetti, V. Piacentini, Manuale di fiscalità internazionale, Wolters Kluwer, Milano, 2025.

nella misura del 26%, sull'intero dividendo percepito, a prescindere dalla caratura della partecipazione detenuta dal socio ovvero dalla sua natura di partecipazione "qualificata" o "non qualificata" secondo i criteri di cui all'art. 67 Tuir.
All'esito della riforma recata dalla L. 205/2017 è di fatto stato abrogato il regime di imputazione dei dividendi nell'ambito del reddito complessivo ai fini Irpef del percipiente.
Il regime dichiarativo continua invece a trovare applicazione in relazione alle distribuzioni effettuate nei confronti di soggetti che detengono le partecipazioni in regime d'impresa ovvero, laddove l'erogazione provenga da un soggetto non residente nel territorio dello Stato e nell'ipotesi in cui il contribuente percipiente non abbia interposto nella riscossione del flusso di cassa un intermediario finanziario residente.
La medesima legge di Bilancio 2018, nell'operare la rilevante modifica nelle modalità di imposizione, ha altresì previsto uno strutturato meccanismo transitorio, in vigore relativamente alle delibere di distribuzione di dividendi adottate sino al 31 dicembre 2022, volto ad evitare aggravi e penalizzazioni nei confronti dei soggetti percipienti, detentori di una partecipazione "qualificata", relativamente agli utili prodotti nei periodi antecedenti l'entrata in vigore della novella legislativa.
A completezza della panoramica d'insieme che intendiamo preliminarmente rappresentare, per quanto di marginale interesse nel corso del prosieguo, ricordiamo che, con riferimento ai dividendi percepiti da soggetti Irpef, i quali detengano le partecipazioni in regime d'impresa, le relative modalità di imposizione sono delineate dal successivo art. 59 Tuir, qualora, invece, il percettore del dividendo sia un soggetto Ires, la disciplina fiscale delle attribuzioni è recata dalle disposizioni dell'art. 89 Tuir.
Ad accomunare le tre differenti fattispecie tipizzate dal legislatore è il concorso dei dividendi alla formazione del reddito del soggetto percipiente secondo il criterio di "cassa" ossia nell'esercizio in cui gli utili stessi sono percepiti, in deroga, per i soggetti Ires, al principio generale della competenza temporale sancito dall'art. 109 Tuir. Non assume, pertanto, rilevanza la data nella quale la decisione in ordine alla distribuzione delle riserve di utili è stata deliberata[2].

2 La normativa convenzionale

Prima di entrare nel merito del regime fiscale al quale debbano essere assoggettati i dividendi provenienti da soggetti non residenti, riteniamo doveroso, in funzione di un'impostazione sistematica che tenga in considerazione l'ordine gerarchico delle norme di legge, effettuare qualche breve considerazione circa la disciplina convenzionale.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni perseguono lo scopo, mediante un accordo bilaterale tra gli Stati contraenti, di allocare tra essi la potestà impositiva con riferimento alle differenti fattispecie reddituali, al fine di scongiurare l'eventualità che la medesima espressione di capacità contributiva sia tassata,

2 M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Giuffrè, Milano, 2022.

in capo al medesimo contribuente, tanto dallo Stato della fonte che da quello del percipiente.
Avendo riguardo al Modello di Convenzione Ocse, al quale si conforma la maggior parte dei trattati bilaterali stipulati dall'Italia, le modalità concernenti la ripartizione della potestà impositiva in materia di dividendi sono trattate all'art.10.
La lettura del Commentario del Modello di Convenzione Ocse, così come da ultimo aggiornato nel 2017, pone, *prima facie*, in evidenza come, sul piano convenzionale, le differenti nozioni di dividendi recate dalla normativa interna di ciascuno Stato membro, abbiano comportato l'impossibilità di fornirne una definizione esaustiva trasversalmente accettabile e, conseguentemente, di pervenire ad un'elencazione condivisa delle differenti fattispecie reddituali suscettibili di rientrarne nel novero[3].
Nello sforzo di astrarre una macro-categoria reddituale all'interno della quale incardinare ciò che, sul fronte convenzionale, deve essere considerato quale dividendo, il par. 24 del Commentario all'art. 10 prevede che debbano essere ricomprese nella categoria dei dividendi, le distribuzioni di profitti il cui titolo sia costituito da una partecipazione azionaria o similare a quest'ultima e, più in generale, dai titoli emessi da una società che incorporino il diritto di partecipare agli utili della stessa senza tuttavia rappresentare titoli di debito[4].
Alla difficoltà riscontrata nel pervenire ad una definizione univoca di dividendo, si affianca un approdo, in materia di tassazione, che non giunge ad assegnare la potestà impositiva, in via esclusiva, ad un singolo Stato contraente ma, bensì, a ripartire tale potestà in capo ad entrambi gli Stati.
Ed infatti, sancito al par. 1 dell'art. 10 del Modello Ocse un generale potere impositivo in capo allo Stato di residenza del percipiente[5], si contrappone quanto espresso al successivo par.2 del medesimo art. 10, il quale riserva una facoltà di assoggettamento ad imposizione, seppur limitata, altresì allo Stato della fonte.
Segnatamente, la lett. b) del par. 2 dell'art. 10 del Modello Ocse statuisce, quale principio valevole nella generalità dei casi, una potestà impositiva in capo allo Stato della fonte nella misura non eccedente il 15% dell'importo lordo del dividendo.
Deroga a tale criterio generale di ripartizione quanto asserito alla precedente lett. a) del medesimo par. 2 dell'art. 10 relativamente ai dividendi corrisposti nell'ambito di un gruppo societario, nel quale il soggetto percipiente detenga una partecipazione pari ad almeno il 25% del capitale nel soggetto erogante, in tale situazione la potestà impositiva riconosciuta allo Stato della fonte non può eccedere il 5% del dividendo lordo[6].

3 In tal senso il par. 23 del Commentario all'art. 10 "*In the view of the great differences between the laws of OECD member countries, it is impossible to define "dividends" fully and exhaustively. Consequently, the definition merely mentions examples which are to be found in the majority of the member countries' laws and which, in any case, are not treated differently in them (...)".*

4 Così il par. 24 del Commentario all'art. 10 "*The notion of dividends basically concerns distributions by companies (...) of profits the title to which is constituted by shares (...). The definition assimilates to shares all securities issued by companies which carry a right to participate in the companies' profits without being debt-claims (...)"*

5 Così il par. 1 dell'art. 10 "*Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State"*

6 Così il par.2 dell'art. 10 "*However, dividends paid by a company which is resident of a Contracting State may also be taxed in that State according to the law of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting*

Guardando al fronte interno e, quindi, alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, coerentemente con le citate previsioni di cui all'art. 10 del Modello Ocse, viene generalmente prevista un'imposizione, mediante ritenuta alla fonte, per i dividendi in uscita.
Relativamente alla disposizione generale recata dalla lett. b) del par. 2 dell'art. 10, la ritenuta operata dall'Italia è ordinariamente stabilita nella misura massima del 15% prevista dal Modello Ocse per i dividendi erogati in favore di persone fisiche o nell'ambito di gruppi societari nei quali non sia integrato il requisito minimo di partecipazione al capitale del 25%. Sono tuttavia in vigore Convenzioni stipulate dall'Italia nell'ambito delle quali è stata negoziata una misura inferiore della ritenuta in uscita operata dal Paese della fonte[7] così come Convenzioni nelle quali l'aliquota della ritenuta è stata concordata in misura superiore[8].
Per quanto concerne l'aliquota applicata dall'Italia relativamente ai dividendi infragruppo, ed in presenza di partecipazioni qualificate, la misura massima del 5% recata dalla lett. a) del par. 2 dell'art. 10 del Modello Ocse è stata riservata ai soli trattati stipulati con Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi ed Usa, prevedendo, nella restante parte delle Convenzioni sottoscritte, aliquote superiori, comprese tra il 10% ed il 15%.

3 I dividendi di fonte estera percepiti da soggetti Irpef non imprenditori: principi generali

L'art. 3 Tuir al c. 1, stabilisce un generale principio di imponibilità in Italia di tutti i redditi percepiti dai soggetti residenti, ivi compresi, pertanto, i dividendi di fonte estera erogati ad un soggetto percipiente residente nel territorio dello Stato.
Posta la natura transfrontaliera della fattispecie reddituale *de quo*, la nozione di dividendo non deve essere rinvenuta nella normativa domestica ma, bensì, ricondotta a quella recata dal Commentario all'art. 10 del Modello Ocse.
Avendo riguardo ai dividendi percepiti da soggetti Irpef al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, terminato, con le delibere di distribuzione assunte sino al 31 dicembre 2022, il periodo transitorio previsto dalle legge di Bilancio 2018 e fatte salve eventuali differenti pattuizioni convenute in sede convenzionale, trova applicazione il regime impositivo ordinariamente previsto per i dividendi distribuiti da soggetti residenti, e dunque l'applicazione della ritenuta alla fonte nella misura del 26%.
Qualora l'incasso del dividendo di fonte estera avvenga per il tramite di un

State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends (...);

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

7 In particolare, l'Italia ha negoziato una ritenuta in uscita nella misura ridotta del 10% nell'ambito delle Convenzioni stipulate con: Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Georgia, Ungheria, Kuwait, Malesia, Oman, Polonia, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Tanzania e Venezuela

8 Sono previste aliquote comprese tra il 20% ed il 25% nei trattati bilaterali sottoscritti con: India, Pakistan, Tailandia, Trinidad e Tobago.

intermediario finanziario residente in Italia, il quale assume, pertanto, il ruolo di sostituto d'imposta, il prelievo domestico deve considerare quale base imponibile, ai sensi dell'art. 27, c. 4-bis Dpr 600/1973, il c.d. "netto frontiera" ossia l'importo lordo del dividendo deliberato dal soggetto erogante non residente, al netto delle imposte applicate nello Stato della fonte, indipendentemente dal fatto che l'ammontare di detto prelievo alla fonte sia o meno conforme alle eventuali pattuizioni bilaterali stipulate con l'Italia. Sarà in questo caso cura dell'intermediario residente, quale sostituto d'imposta, accertarsi che le somme percepite siano effettivamente qualificabili quali dividendi ai sensi della vigente Convenzione nonché appurare che la residenza del soggetto erogante non sia incardinata in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

Ricordiamo come, in vigenza del regime impositivo antecedente la riforma operata dalla L. 205/2017, nonché con riferimento alle distribuzioni rientranti nel periodo di operatività del regime transitorio disciplinato dal c. 1006 della medesima legge di Bilancio 2018 e rinvenienti da una partecipazione qualificata, a fronte del concorso parziale dei dividendi di fonte estera alla formazione del reddito complessivo del percipiente residente nel territorio dello Stato, venisse a questi riconosciuta, ai sensi dell'art. 165, c.1 Tuir, la possibilità di detrarre dall'imposta italiana quella prelevata mediante ritenuta operata nello Stato della fonte.

Ai sensi del c. 10 dello stesso art. 165 Tuir è poi previsto un meccanismo volto a contemperare la misura dell'imposta estera detraibile a quella nella quale il reddito concorre alla formazione della base imponibile del soggetto percipiente, ne consegue come la detrazione dell'imposta estera potesse, anche per il percipiente soggetto Irpef non imprenditore, essere riconosciuta per un ammontare pari al 58,14%, 49,72% o al 40% di quanto assolto nello Stato della fonte.

A riguardo, dalla combinata lettura della norma interna e delle disposizioni convenzionali, si desume come il credito d'imposta ex art. 165 Tuir non spetti nelle ipotesi in cui il dividendo di fonte estera non concorra alla formazione del reddito complessivo del percipiente residente, ossia in tutti quei casi, in cui la percezione del dividendo sia soggetta a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 27, c. 4 Dpr 600/1973 il quale non consente la tassazione ordinaria dei redditi di capitale di cui all'art. 44, c.2, lett. a) Tuir rinvenienti da partecipazioni, qualificate e non, detenute in soggetti esteri.

In questo contesto si inserisce l'orientamento giurisprudenziale discendente dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 25698/2022 che, per la prima volta, ha ammesso la possibilità per il percipiente persona fisica non imprenditore, residente in Italia, di detrarre ai sensi dell'art. 165 Tuir le imposte assolte nel Paese della fonte dall'imposta sostitutiva italiana.

Il percorso argomentativo condotto dalla Suprema Corte verte sull'interpretazione dell'art. 23, par. 3 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni, a mente del quale, posto un generale principio di spettanza, in capo ai residenti italiani, della detrazione dell'imposta assolta negli Stati Uniti, *"(...) nessuna deduzione (detrazione n.d.r.) sarà accordata ove l'elemento di reddito sia*

assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. (...)".
Posto come l'art. 2, par. 2 della Convenzione preveda l'applicabilità della stessa alle imposte italiane "*ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte*" ed in considerazione che l'assoggettamento ad imposizione sostitutiva in Italia non avvenga, nel caso di specie, "*su richiesta del beneficiario del reddito*" ma, bensì, per espressa ed inderogabile disposizione tributaria domestica, i giudici di legittimità, alla luce del combinato disposto delle richiamate disposizioni convenzionali, convergono sulla spettanza del credito d'imposta ex art .165 Tuir relativamente all'imposta assolta negli Stati Uniti, da scomputarsi dall'imposta italiana ancorché applicata mediante ritenuta alla fonte.
Di particolare interesse, specialmente sotto il profilo operativo, è altresì il punto della citata pronuncia di legittimità che ricostruisce l'onere documentale gravante sul contribuente che intenda far valere il proprio diritto di scomputare, dall'imposta italiana, la ritenuta subita nel Paese della fonte, il cui riconoscimento è subordinato alla dimostrazione del versamento dell'imposta estera. Secondo i giudici di ultima istanza detto onere potrà, alternativamente, essere soddisfatto dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera, accompagnata o dalla ricevuta di versamento delle imposte pagate all'estero da tale soggetto o dall'indicazione e prova del fatto che, in base alla normativa straniera, lo stesso soggetto è obbligato al versamento dell'imposta[9].
L'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Sentenza n. 25698/2022 della Corte di Cassazione è stato successivamente confermato dalla Sentenza n. 10204/2024 che, trattando la medesima fattispecie, ha sancito il pregevole principio secondo cui "*Il credito per le imposte pagate all'estero sui dividendi percepiti da persone fisiche residenti al di fuori del regime d'impresa, sia mediante ritenuta a titolo d'imposta o con analoga imposta sostitutiva, spetta quando la vigente Convenzione contro le doppie imposizioni non consenta all'Italia di negare tale credito, in quanto la tassazione secca e/o sostitutiva non è avvenuta su richiesta del beneficiario ma è obbligatoriamente prevista dalla normativa italiana*".
Benché meno usuale nella prassi operativa, non è, tuttavia, così infrequente imbattersi nella fattispecie rappresentata dalla percezione di dividendi di fonte estera, da parte di un soggetto Irpef non imprenditore residente nel territorio dello Stato, senza avvalersi dell'ausilio di un intermediario residente. Si tratta, tipicamente, del caso in cui i flussi reddituali confluiscano su un conto corrente riconducibile al percipiente residente ma tenuto presso un intermediario non residente.
In tale situazione il percipiente residente è tenuto, ai sensi dell'art. 18 Tuir, a liquidare l'imposta sostitutiva, dovuta nella misura ordinaria del 26%, in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi, da applicare all'utile

9 Per una più ampia disamina circa l'onere documentale da soddisfare al fine di fruire del credito per le imposte assolte nel Paese estero ex art.165 Tuir si rimanda a, A. Crosti, S. Vignoli, Persone fisiche, redditi prodotti all'estero e recupero delle relative imposte: le norme (e la prassi) in rotta di collisione con la giurisprudenza, le convenzioni punto di riferimento!, in Fiscalità & Commercio Internazionale, n.8-9/2025, p.91 e ss.

distribuito dal soggetto non residente, quantificato al loro delle eventuali ritenute operate nel Paese della fonte a titolo definitivo, c.d. "lordo frontiera".
A riguardo ricordiamo come, sebbene l'art. 18 Tuir conceda al contribuente la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, fruendo così del credito per le imposte assolte all'estero, tale facoltà risulti preclusa al contribuente persona fisica dall'art. 4, c. 2 Dlgs 239/1996.
Preme tuttavia rimarcare come il ricorso al regime dichiarativo così delineato comporti, secondo la prassi dell'agenzia delle Entrate[10], una sostanziale disparità di trattamento rispetto alla percezione del medesimo flusso reddituale attuata mediante l'intervento dell'intermediario residente in quanto verrebbe preclusa la possibilità di determinare la base imponibile "domestica" ai sensi del principio del c.d. "netto frontiera".
L'orientamento assunto dalla prassi dell'Amministrazione fiscale non appare condivisibile, in quanto foriero di un aggravio impositivo, relativamente alla medesima capacità contributiva, rappresentata dal flusso reddituale rinveniente dalla partecipata non residente, rispetto alla situazione nella quale detto flusso sia incamerato per il tramite di un intermediario finanziario residente in Italia.
Come, condivisibilmente, già rimarcato in dottrina[11], tale disparità di trattamento fiscale a fronte della medesima espressione di capacità contributiva, riconducibile alla mera interposizione o meno di un intermediario finanziario residente nella riscossione del flusso reddituale di fonte estera, si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione nonché con il principio di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 Tfue
A sostegno di una differente impostazione, tesa a riconoscere la fruibilità del credito d'imposta ex art. 165 Tuir relativamente all'imposizione subita nello Stato della fonte ed a scomputo dell'imposta sostitutiva dovuta in Italia sono intervenute, anche in tempi recenti, ulteriori pronunce sia di merito che di legittimità[12].

4 Considerazioni conclusive

Da quanto precede non si può non rilevare come la materia del trattamento fiscale al quale debbano soggiacere i dividendi di fonte estera percepiti da soggetti non imprenditori residenti in Italia abbia sperimentato, nel corso del tempo, una continua ed a tratti discordante evoluzione sia sotto il profilo del

10 Nella Risoluzione n.80/E/2007 l'agenzia delle Entrate afferma che "*(...) nel caso in cui l'utile distribuito dall'Ente non residente non dovesse transitare per il tramite di un intermediario residente in Italia, il relativo reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione sostitutiva del 12,5% (senza possibilità di optare per il regime della dichiarazione ex art.18 comma 1 TUIR né di utilizzare il credito d'imposta di cui all'art.165 TUIR) al lordo delle eventuali ritenute subite nello Stato estero*".

11 A. Veneruso, Credito d'imposta sui dividendi esteri: spetta il credito se il contribuente è obbligato alla tassazione a titolo d'imposta o sostitutiva, in Fiscalità & Commercio Internazionale, n.6/2025, p.61 e ss., al quale si rimanda, inoltre, per una più approfondita rassegna giurisprudenziale in merito alla spettanza del credito d'imposta ex art. 165 Tuir anche nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia ovvero della mancata indicazione del reddito derivante dai dividendi di fonte estera in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi italiana.

12 Corte di Cassazione, sentenza n. 28801/2024 e n. 25698/2022; Cgt I Grado di Siena, 11 aprile 2024, n.68/1/24; Cgt I Grado di Milano, 19 luglio 2024, n.3184/13/24.

diritto tributario domestico che sotto quello dell'orientamento giurisprudenziale in merito.

Sono svariati i dubbi interpretativi che in professionisti del settore, ancora oggi, si trovano a dover operativamente fronteggiare, specificatamente per quanto concerne la spettanza del credito d'imposta ex art. 165 Tuir, a fronte dell'obbligatorio assoggettamento, nell'ordinamento domestico, a ritenuta a titolo d'imposta dei dividendi rinvenienti da partecipazioni estere.

Alla luce della dicotomia venutasi a creare tra il tenore letterale della norma interna e l'orientamento dell'agenzia delle Entrate da un lato e il dettato delle Convenzioni pattizie supportato dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità dall'altro, la tematica ci appare oggi quantomai controversa.

Nell'auspicio, almeno nel breve periodo, di un *revirement* dell'Amministrazione fiscale, a parere di chi scrive, una definitiva soluzione, volta ad uniformare il trattamento fiscale dei dividendi di fonte estera, superando gli attuali, incontrovertibili, profili di illegittimità costituzionale e di violazione del principio di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 Tfue, non potrà che arrivare da un intervento del legislatore improntato a uniformare le disposizioni domestiche ed a superare il disallineamento delle stesse rispetto alla sovraordinata disciplina convenzionale.

Frodi carosello e operazioni soggettivamente inesistenti: il riparto dell'onere della prova nel contenzioso tributario

Francesco Verderosa, Componente "Commissione Processo tributario, Accertamento e Riscossione" UNGDCEC

UNGDCEC

Il contrasto alle frodi Iva rappresenta da tempo uno dei principali ambiti di intervento dell'Amministrazione finanziaria e costituisce uno dei settori nei quali il contenzioso tributario si manifesta con maggiore frequenza. Tra le diverse tipologie di fenomeni evasivi che interessano l'imposta sul valore aggiunto, particolare rilevanza assumono le cosiddette "frodi carosello", caratterizzate dall'inserimento di soggetti economicamente inconsistenti all'interno di catene di cessioni formalmente regolari ma finalizzate alla realizzazione di indebiti vantaggi fiscali.
In tali contesti la contestazione dell'Amministrazione finanziaria si traduce spesso nell'attribuzione al contribuente dell'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente disconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta. Proprio in relazione a tali fattispecie emerge con particolare evidenza il tema del riparto dell'onere della prova, il quale costituisce uno dei punti più delicati del contenzioso tributario in materia di Iva.
La giurisprudenza nazionale, anche alla luce dei principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ha progressivamente definito i criteri attraverso i quali deve essere accertata la partecipazione - consapevole o meno - del contribuente alla frode. In questo quadro, l'evoluzione normativa che ha interessato il processo tributario e lo Statuto dei diritti del contribuente ha contribuito a rafforzare il livello di rigore probatorio richiesto all'Amministrazione finanziaria.

Le frodi carosello nel sistema Iva
Il fenomeno delle c.d. "frodi carosello" rappresenta uno degli schemi evasivi più diffusi e sofisticati nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, caratterizzato dalla presenza di una sequenza di operazioni commerciali che, sotto il profilo formale, appaiono perfettamente regolari ma che, sotto il profilo sostanziale, risultano prive di una reale giustificazione economica e funzionali esclusivamente alla realizzazione di indebiti vantaggi fiscali.
Il meccanismo fraudolento nasce quasi sempre in contesti transfrontalieri e dal particolare regime Iva applicabile alle cessioni intracomunitarie, che prevede la non imponibilità dell'operazione nello Stato membro di partenza e l'assoggettamento a imposta nello Stato membro di destinazione.

Nel modello più ricorrente, un soggetto (la c.d. *"cartiera"* o *"missing trader"*) - generalmente privo di reale struttura organizzativa, spesso costituita *ad hoc* e caratterizzata da un'elevata volatilità operativa - acquista i beni senza applicazione dell'Iva e provvede successivamente alla loro rivendita sul mercato interno applicando l'imposta in fattura, omettendo sistematicamente di versarla all'Erario. I beni oggetto delle operazioni possono essere successivamente ceduti a ulteriori operatori economici (talvolta pienamente consapevoli del meccanismo fraudolento, altre volte semplicemente inseriti nella catena senza una piena percezione delle irregolarità) che rivendono i beni ad altri soggetti fino a giungere all'acquirente finale, il quale detrae l'Iva indicata nelle fatture ricevute.
Il risultato complessivo della descritta circolarità delle operazioni (da cui trae genesi la denominazione di "frode carosello") è quello di creare una distorsione alla neutralità fiscale tipica dell'Iva, generando un indebito vantaggio economico secondo una duplice dinamica: da un lato, il mancato versamento dell'imposta da parte del soggetto interposto; dall'altro, la detrazione dell'Iva da parte dei soggetti che si collocano nelle fasi successive della catena commerciale.
In questo contesto l'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria non si limita generalmente al soggetto che ha omesso il versamento dell'imposta, ma tende a coinvolgere anche gli operatori economici che hanno partecipato alle fasi successive della catena commerciale. A tali soggetti viene frequentemente contestato l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, sul presupposto che essi fossero consapevoli - o quantomeno avrebbero dovuto esserlo utilizzando l'ordinaria diligenza professionale - della partecipazione a un meccanismo fraudolento.
Di conseguenza, ma si avrà modo di analizzarla nel prosieguo del presente contributo, la questione centrale diventa infatti stabilire se il contribuente che ha esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva fosse effettivamente coinvolto nella frode o se, al contrario, abbia operato in buona fede nell'ambito di normali relazioni commerciali.
La risposta a tale interrogativo dipende in larga misura dalla corretta applicazione dei principi relativi al riparto dell'onere della prova, tema che rappresenta uno dei profili più delicati e dibattuti nell'evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di operazioni soggettivamente inesistente nell'ambito delle frodi carosello.

Le operazioni inesistenti e l'innesto delle frodi carosello

Nel sistema Iva, la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti assume un rilievo decisivo sia sul piano sistematico, sia sul piano probatorio. Tale distinzione, di matrice prettamente giurisprudenziale, costituisce oggi uno dei riferimenti centrali nell'ambito delle contestazioni relative alle frodi fiscali.
Ebbene, si parla di operazione "oggettivamente" inesistente quando la cessione di beni o la prestazione di servizi documentata in fattura in realtà non si è

mai verificata. In tale ipotesi, il documento fiscale rappresenta una mera costruzione cartolare priva di qualsiasi corrispondenza nella realtà economica: il bene non è mai stato ceduto e il servizio non è mai stato reso, sì che la fattura venga utilizzata esclusivamente per giustificare costi inesistenti o per generare indebite detrazioni di imposta.
Diversa è la situazione caratterizzante le operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali l'operazione economica è effettivamente avvenuta, ma la rappresentazione soggettiva contenuta in fattura non corrisponde alla realtà dei rapporti commerciali. In altre parole, uno dei soggetti indicati - generalmente il cedente o prestatore - non coincide con quello che ha effettivamente posto in essere la transazione. Questo è il tipico caso delle società cartiere, che si inseriscono nella catena commerciale unicamente sul piano documentale senza svolgere una reale attività economica.
Proprio questa seconda ipotesi rappresenta lo schema più frequente nelle frodi carosello. In tali fenomeni, infatti, la realtà materiale delle operazioni non viene normalmente contestata: i beni esistono, vengono movimentati e sono oggetto di effettive cessioni. Ciò che viene messo in discussione è piuttosto la correttezza della rappresentazione soggettiva del rapporto giuridico, poiché la fattura risulta emessa da un soggetto che non ha realmente partecipato all'operazione economica.
Quando l'Amministrazione finanziaria qualifica le operazioni come soggettivamente inesistenti, la conseguenza tipica consiste nel disconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cessionario. L'Ufficio sostiene infatti che il contribuente abbia partecipato - consapevolmente o quantomeno per colpevole negligenza - a un meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione dell'imposta.

Il riparto dell'onere della prova nelle frodi carosello

Se la distinzione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva dell'operazione consente di inquadrare correttamente il fenomeno delle frodi carosello sul piano concettuale, è soprattutto sul terreno probatorio che si concentrano le principali criticità del contenzioso tributario.
Nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, infatti, l'operazione economica è stata effettivamente realizzata e il bene o il servizio ha circolato nel mercato; ciò che viene contestato è la non veridicità della rappresentazione soggettiva dell'operazione. In tale prospettiva, il fulcro della controversia diviene inevitabilmente la dimostrazione della consapevolezza o della conoscibilità della frode da parte del contribuente.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in linea con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia Europea (a partire dalla nota sentenza *Kittel e Recolta Recycling* - CGUE, 6 luglio 2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04), individua una precisa distribuzione dell'*onus probandi* tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
Segnatamente, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. Ordinanza del 14/04/2025 n. 9684), l'Ammi-

nistrazione finanziaria, nel contestare l'inesistenza soggettiva dell'operazione indicata in fattura, è gravata dalla dimostrazione di due distinti presupposti probatori: *in primis*, l'Ufficio deve provare la non corrispondenza soggettiva dell'operazione documentata, nel senso che almeno uno dei due soggetti indicati in fattura costituisca un mero schermo documentale, essendosi verificata una interposizione fittizia all'interno della catena commerciale. In secondo luogo, dovrà dimostrare che il cessionario o committente fosse consapevole - o, quantomeno, avrebbe dovuto esserlo utilizzando l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore economico - dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo fraudolento volto all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto. Dunque, non è richiesta la prova di una partecipazione attiva del contribuente alla frode né la dimostrazione di una piena conoscenza del disegno evasivo, residuando esser sufficiente che emergano elementi idonei a evidenziare come il contribuente si trovasse in una situazione tale da poter percepire, secondo criteri di normale prudenza commerciale, le anomalie della transazione.

Con specifico riguardo al profilo soggettivo, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a valorizzare circostanze riferibili esclusivamente al fornitore (quali l'inadeguatezza della struttura organizzativa, l'assenza di mezzi o personale ovvero il mancato versamento dell'imposta): piuttosto è necessario dimostrare che tali anomalie fossero concretamente percepibili dal cessionario, alla luce del grado di diligenza che può ragionevolmente essere richiesto a un operatore economico inserito nel settore di riferimento-

Solo allorché l'Amministrazione finanziaria abbia fornito un quadro probatorio idoneo a dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, tanto l'interposizione soggettiva quanto la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, può ritenersi integrata la base probatoria dell'accertamento. Solo in tale momento l'onere della prova si sposta sul contribuente, il quale potrà contrastare la pretesa erariale dimostrando, da un lato, la reale riferibilità dell'operazione al soggetto indicato in fattura e, dall'altro, di aver operato secondo criteri di buona fede e diligenza professionale nell'ambito dei propri rapporti commerciali.

L'innalzamento dello standard probatorio alla luce del novellato Statuto dei Diritti del Contribuente

Il tema del riparto dell'onere della prova nelle controversie tributarie (e, ancor di più, nelle frodi carosello) ha assunto negli ultimi anni una rilevanza crescente, anche alla luce delle riforme normative che hanno interessato tanto il processo tributario, quanto lo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/000). Tali interventi si collocano all'interno di un più ampio processo di rafforzamento delle garanzie difensive del contribuente e di razionalizzazione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con particolare attenzione alla qualità motivazionale degli atti impositivi e alla successiva prova giudiziale.

Ebbene, la norma processuale di cui all'art. 7 c .5 bis - Dlgs 546/92 (secondo cui *"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il*

giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni") dovrà necessariamente essere coordinata con l'art.7 dello Statuto, il quale sancisce il principio secondo cui gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere adeguatamente motivati, *"a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione"*.

La disposizione statutaria assume un valore sistematico particolarmente significativo, poiché chiarisce che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo non può esaurirsi in una generica esposizione delle ragioni poste a fondamento dell'accertamento, ma deve comprendere anche l'indicazione precisa degli elementi probatori sui quali l'agenzia delle Entrate intende fondare la propria pretesa fiscale.

Nel contesto degli accertamenti connessi alle frodi carosello, a parere di chi scrive, tale previsione assume una portata ancora più evidente. È stato infatti osservato che la contestazione dell'Amministrazione non riguarda, di regola, la realtà materiale delle operazioni - i beni esistono e circolano effettivamente nel mercato - bensì la non corrispondenza soggettiva della fatturazione, sul presupposto che il soggetto formalmente indicato quale cedente o prestatore non coincida con quello che ha realmente posto in essere l'operazione economica. Ne consegue che l'atto impositivo deve individuare con precisione gli elementi fattuali e probatori dai quali desumere non soltanto l'interposizione fittizia del fornitore, ma anche la partecipazione - consapevole o quantomeno colposa - del cessionario al meccanismo fraudolento.

In altri termini, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 7 dello Statuto non può ridursi a una mera descrizione delle anomalie riscontrate nella filiera commerciale, ma deve contenere l'indicazione specifica degli elementi probatori che consentono di collegare tali anomalie alla posizione del contribuente accertato. Ciò comporta che l'Amministrazione finanziaria sia chiamata a esplicitare non soltanto le irregolarità imputabili al fornitore o agli altri soggetti della catena economica, ma anche le circostanze che renderebbero tali irregolarità percepibili dal cessionario secondo i criteri dell'ordinaria diligenza commerciale.

Nella prospettiva delineata dal legislatore assume rilievo anche il secondo periodo del citato art. 7 dello Statuto, secondo cui, "*qualora nella motivazione dell'atto impositivo si faccia riferimento ad un altro atto non già portato a conoscenza dell'interessato, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che ne venga riprodotto il contenuto essenziale, con l'indicazione delle ragioni per le quali i dati e gli elementi in esso contenuti sono ritenuti sussistenti e fondati*". Tale disposizione rafforza ulteriormente il principio di trasparenza e completezza che deve caratterizzare la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria, imponendo che il contribuente sia posto nella condizione di conoscere integralmente gli elementi sui quali si fonda la pretesa impositiva. In tal modo la

motivazione non può tradursi in una mera formula di stile o in un rinvio generico ad atti istruttori non conoscibili dal destinatario dell'accertamento, ma deve costituire uno strumento effettivo di tutela del diritto di difesa.
Pertanto, nell'ambito delle operazioni soggettivamente inesistenti collegate alle frodi carosello, la contestazione dell'Ufficio fiscale si fonda frequentemente su elementi acquisiti nei confronti di soggetti terzi appartenenti alla medesima catena commerciale del contribuente accertato. Si pensi, ad esempio, alle verifiche fiscali svolte nei confronti dei fornitori, ai processi verbali di constatazione redatti nei confronti di altre società coinvolte nella filiera oppure alle risultanze investigative relative alle cosiddette cartiere. Tali elementi istruttori, che riguardano soggetti diversi dal destinatario dell'accertamento, devono essere previamente portati alla sua conoscenza legale mediante allegazione all'atto impositivo oppure, quantomeno, mediante la riproduzione del loro contenuto essenziale nel provvedimento notificato, non potendo rimanere confinati nell'esclusiva sfera conoscitiva dell'amministrazione procedente.
Il rispetto di tale principio assume una funzione essenziale per garantire l'effettività del contraddittorio e la parità delle armi nel processo tributario. La mancata allegazione o la mancata riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati nella motivazione dell'accertamento può infatti compromettere la possibilità per il contribuente di difendersi in modo efficace, determinando una lesione del diritto di difesa tutelato sia dallo Statuto dei diritti del contribuente sia dai principi generali dell'ordinamento.
Questa impostazione, come già evidenziato, trova una significativa conferma anche sul piano processuale, dove opera l'art. 7, comma 5-bis, del Dlgs n. 546/1992, che pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare la fondatezza delle violazioni contestate con l'atto impugnato e impone al giudice di annullare l'atto qualora la prova risulti mancante, contraddittoria o insufficiente.
Il coordinamento tra le due disposizioni delinea quindi un sistema coerente nel quale la fase amministrativa e quella processuale risultano strettamente interconnesse: da un lato l'atto impositivo deve esplicitare con precisione i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e gli elementi di prova posti a fondamento della decisione; dall'altro, nel giudizio tributario, tali elementi devono essere effettivamente dimostrati. Ne deriva che il collegamento sistematico tra le due norme determina un innalzamento dello standard probatorio richiesto all'Amministrazione finanziaria - che assume il ruolo di attore in senso sostanziale - rafforzando la centralità della prova nel processo tributario. L'atto impositivo dovrà pertanto essere costruito sin dall'origine sulla base di un apparato probatorio idoneo a sostenere la pretesa fiscale nella successiva fase contenziosa; in mancanza, il provvedimento sarà destinato all'annullamento ai sensi dell'art. 7-bis dello Statuto, secondo cui "*Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti*".

Un caso applicativo: accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello

Per comprendere in modo più concreto le implicazioni delle regole sopra richiamate, può risultare utile ipotizzare un caso tipico di accertamento relativo a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello.

Si ipotizzi un operatore economico nazionale che svolge attività di commercio all'ingrosso di componenti elettronici. Nel corso di un determinato periodo di imposta, tale operatore acquista beni da una società formalmente stabilita nel territorio nazionale, la quale emette regolari fatture con addebito dell'Iva. I beni vengono effettivamente consegnati e successivamente rivenduti dall'acquirente nell'ambito della propria attività commerciale.

A seguito di una verifica fiscale condotta sul terzo, l'agenzia delle Entrate rileva una serie di anomalie: assenza di una reale struttura organizzativa, mancanza di dipendenti e di mezzi idonei allo svolgimento dell'attività, nonché l'omesso versamento delle imposte risultanti dalle operazioni di vendita. Inoltre, da tali indagini emerge che il fornitore aveva, a sua volta, acquistato i beni nell'ambito di operazioni intracomunitarie non imponibili e che si inseriva in una più ampia catena commerciale caratterizzata dalla presenza di altri soggetti privi di reale consistenza economica.

Sulla scorta di tali elementi, l'Amministrazione ritiene che il fornitore abbia svolto il ruolo di cartiera, sì da qualificare le operazioni intercorse con il contribuente come soggettivamente inesistenti, contestando conseguentemente l'indebita detrazione dell'Iva.

In un simile scenario, l'atto impositivo deve - dal punto di vista procedimentale - rispettare i requisiti motivazionali previsti dall'art. 7 della Legge n.212/2000, indicando in modo specifico le risultanze delle verifiche fiscali effettuate nei confronti del fornitore, le circostanze che dimostrerebbero l'assenza di una reale struttura imprenditoriale, gli elementi relativi alla ricostruzione della catena commerciale a monte delle operazioni contestate. Poi, visto che tali elementi emergono da atti istruttori formati nei confronti del terzo (tipicamente il Processo Verbale di Constatazione), in applicazione del secondo periodo dell'art. 7 dello Statuto, tale atto presupposto dovrà essere allegato all'avviso di accertamento oppure riprodotto nel suo contenuto essenziale.

Solo in questo modo, la motivazione dell'atto sarà impeccabile sotto il punto di vista sostanziale.

Ebbene, una volta che il contribuente impugni l'avviso di accertamento, la controversia si sposta sul piano processuale, trovando qui applicazione il principio sancito dall'art. 7 c. 5 bis del Dlgs 546/92. Ciò significa che l'agenzia delle Entrate dovrà provare, non soltanto l'esistenza della frode a monte della catena commerciale, ma anche che il contribuente ne fosse a conoscenza. In concreto, l'Ufficio sarà onerato dal dimostrare tali circostanze, producendo in giudizio il Pvc e ogni altra prova concreta della natura di società cartiera del fornitore e degli altri intermediari, oltre alla consapevolezza della partecipazione alla frode da parte del contribuente.

Solo una volta che l'Amministrazione abbia fornito un quadro indiziario e pro-

batorio idoneo a dimostrare l'interposizione fittizia del fornitore e la partecipazione del contribuente alla frode, l'onere probatorio trasla su quest'ultimo. In tale fase, il contribuente dovrà contrastare la ricostruzione dell'Ufficio impositore dimostrando, ad esempio, di aver verificato l'esistenza del fornitore (producendo visura camerale, bilanci d'esercizio e dichiarazioni fiscali di questo), di aver effettuato pagamenti tracciabili, di aver regolarmente ricevuto i beni oggetto delle prestazioni e di aver intrattenuto rapporti commerciali coerenti con le normali dinamiche di mercato (mail, corrispondenza, ecc.), financo ricordando che non può disporre dei medesimi - e più ampi - poteri di controllo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.
In definitiva, il caso ipotizzato evidenzia come, nelle controversie relative alle operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, la legittimità dell'accertamento dipenda in larga misura dalla corretta applicazione delle regole in materia di motivazione dell'atto e di riparto dell'onere della prova, in quanto solo attraverso il rispetto di tali principi è possibile garantire un equilibrio tra le esigenze di contrasto alle frodi fiscali e la tutela del diritto di difesa del contribuente.

Considerazioni conclusive

L'analisi dell'onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti inserite nel contesto delle frodi carosello evidenzia come il cuore del contenzioso tributario non risieda tanto nella ricostruzione della realtà materiale delle operazioni economiche - che spesso non è in discussione - quanto piuttosto nella corretta individuazione della responsabilità del contribuente all'interno della catena commerciale.
In questi casi, infatti, l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria tende a fondarsi sulla presunta interposizione di soggetti privi di reale consistenza economica e sulla conseguente contestazione dell'indebita detrazione dell'Iva. Tuttavia, la giurisprudenza unionale e nazionale ha progressivamente chiarito che il diritto alla detrazione, quale principio fondamentale del sistema dell'imposta sul valore aggiunto, non può essere sacrificato sulla base della sola irregolarità del fornitore o della mera esistenza di una frode a monte della filiera commerciale.
Come affermato in modo costante dalla giurisprudenza, il disconoscimento della detrazione presuppone la dimostrazione che il soggetto passivo sapesse o avrebbe dovuto sapere, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza professionale, che l'operazione si inseriva in un meccanismo fraudolento. In questa prospettiva, la contestazione dell'Amministrazione finanziaria non può fondarsi su presunzioni generiche o su una mera traslazione automatica delle irregolarità riscontrate nei confronti di altri operatori della filiera, ma deve essere ancorata a elementi specifici idonei a dimostrare la posizione soggettiva del contribuente accertato.
Nel contesto delle frodi carosello, il richiamato assetto normativo, corroborato dalla consolidata giurisprudenza, comporta un significativo innalzamento dello standard probatorio richiesto all'Amministrazione finanziaria. Non è

sufficiente dimostrare la natura fittizia di uno dei soggetti coinvolti nella catena commerciale o l'omesso versamento dell'imposta da parte di quest'ultimo; è necessario indicare e provare gli elementi dai quali desumere che il contribuente accertato fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo utilizzando l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore economico, dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo fraudolento.

In questa prospettiva, il processo tributario assume sempre più i tratti di un vero e proprio "processo della prova", nel quale la legittimità dell'accertamento dipende dalla capacità dell'Amministrazione finanziaria di dimostrare, con un apparato probatorio adeguato e individualizzato, la partecipazione del contribuente alla frode contestata.

Solo il rispetto di tali principi consente di mantenere un equilibrio tra l'esigenza, certamente rilevante, di contrastare fenomeni evasivi complessi e la necessità di garantire la piena tutela dei diritti del contribuente, evitando che la lotta alle frodi fiscali si traduca in una presunzione generalizzata di responsabilità nei confronti degli operatori economici che agiscono in buona fede.

Saldo zero e ricostruzione del conto corrente: metodo contabile, onere della prova ed ultimi orientamenti giurisprudenziali

Gerardo Campitelli e Marco di Vico, Componenti "Commissione Consulenze tecniche d'ufficio civili" UNGDCEC

UNGDCEC

Uno dei punti più delicati di interazione tra metodologia contabile e regole processuali è la ricostruzione del rapporto di conto corrente nel contenzioso bancario. In tale ambito, il criterio del cosiddetto "saldo zero" continua a costituire uno snodo centrale, tanto sul piano tecnico quanto su quello sistematico. L'apparente semplicità operativa dell'azzeramento del saldo iniziale del primo estratto conto disponibile nasconde, infatti, delle ripercussioni rilevanti sotto il profilo probatorio, economico-finanziario e logico-ricostruttivo, che si evidenziano anche nel rapporto tra la disciplina della conservazione documentale e le regole processuali sull'onere della prova.

Il conto corrente bancario è, data la sua natura, un sistema a progressione continua; infatti, ogni operazione si innesta su un saldo precedente, determinandone variazioni ed andando poi ad incidere sul calcolo delle competenze successive. La mancanza della progressione completa degli estratti conto non costituisce dunque una mera lacuna documentale, ma interrompe la catena causale che collega le operazioni nel tempo. L'utilizzo convenzionale di un saldo pari a zero, applicato in corrispondenza del primo dato disponibile non equivale a ricostruire il saldo non noto del rapporto di conto corrente, bensì a modificare la realtà storica con una ipotesi tecnica. Proprio per tale natura ipotetica, si impone una riflessione critica sull'uso del criterio.

Il fondamento giuridico del problema lo ritroviamo nel riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. La Corte di Cassazione ha ribadito, in un orientamento ormai consolidato ma ulteriormente precisato nelle pronunce più recenti, che la banca, che agisce per l'ottenimento del saldo passivo, deve fornire la prova dell'intero andamento del rapporto, producendo gli estratti conto sin dall'origine dello stesso.

L'insufficienza probatoria non può essere compensata né attraverso presunzioni generiche né mediante il semplice richiamo al saldo finale.

Le ordinanze n. 13667 del 21 maggio 2025 e n. 14269 del 28 maggio 2025 hanno riaffermato con estrema chiarezza che il criterio del saldo zero non è da considerarsi una regola automatica di ricostruzione, ma rappresenta una possibile conseguenza dell'oggettiva impossibilità di accertare il saldo iniziale in mancanza di adeguate prove. Con tali pronunce, la Corte di Cassazione ha evidenziato la necessità di mantenere separato il piano della carenza probatoria

da quello della tecnica contabile: infatti, l'azzeramento del saldo non è una sanzione, né una *fictio iuris*, ma un'operazione tecnica che trova giustificazione solo qualora non sia diversamente ricostruibile la situazione *ab origine*.
Nel caso in cui l'azione giudiziaria sia promossa dall'istituto di credito, infatti, se quest'ultimo non dimostra la formazione del saldo passivo per mancanza degli estratti conto iniziali, sempre che tale assenza sia stata tempestivamente eccepita da controparte, la ricostruzione può partire dal primo estratto disponibile assumendo saldo iniziale pari a zero, se negativo. Diversamente, quando è il correntista ad agire in giudizio, il ricalcolo parte dal saldo risultante dal primo estratto conto prodotto, senza escludere l'eventuale peggioramento del saldo nei periodi non documentati.
Tale differente criterio di ricostruzione del rapporto trova fondamento nella diversa distribuzione dell'onere della prova tra le parti del giudizio.
Il dato è particolarmente significativo se si considera la diversa posizione processuale delle parti. Nell'azione di ripetizione dell'indebito, se promossa dal correntista, l'onere probatorio grava su quest'ultimo con riferimento agli addebiti ritenuti illegittimi; viceversa, quando la banca agisce per il pagamento del saldo, essa ne deve comprovare l'esistenza e l'ammontare del proprio credito.
La giurisprudenza più recente tende a riaffermare un principio di simmetria: l'adozione del saldo zero non può prescindere dall'individuazione della parte su cui incombe l'onere della prova della situazione iniziale.
Tale principio non è esente da riflessioni. L'art. 119 del Testo Unico Bancario, infatti, riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni. Tale previsione è generalmente interpretata nel senso che gli intermediari creditizi non sono tenuti a conservare la documentazione oltre tale arco temporale, salvo specifiche esigenze interne o diverse disposizioni normative. La disposizione in esame delinea quindi un perimetro operativo che rileva sia direttamente nei rapporti con il cliente, sia indirettamente con riferimento agli obblighi documentali gravanti sull'istituto di credito. Si determina così un'evidente asimmetria tra disciplina sostanziale e disciplina processuale: la banca può non essere obbligata a conservare la documentazione oltre il limite decennale, ma allo stesso tempo potrebbe trovarsi nell'impossibilità di dimostrare in giudizio la genesi del credito qualora il rapporto si sia sviluppato su un arco temporale più ampio. Questa asimmetria emerge con particolare evidenza nei rapporti di conto corrente di lunga durata, nei quali la documentazione prodotta in giudizio copre spesso soltanto una parte della vita del rapporto, talvolta circoscritta agli ultimi dieci o quindici anni. Ne deriva che la ricostruzione dei conti correnti di lunga durata si colloca spesso in una zona di confine tra ricostruzione contabile e ricostruzione presuntiva, nella quale la completezza della documentazione assume un ruolo determinante per la corretta rappresentazione del rapporto.
Sul piano della giurisprudenza di merito si registrano orientamenti non del tutto uniformi. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 194 del 7 febbraio 2025, ha ritenuto che l'omessa produzione della documentazione essenziale

da parte della banca legittimi l'azzeramento del saldo iniziale, dando valore al principio secondo cui nessuno può trarre vantaggio dalla propria inerzia probatoria. Diversamente, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1325 del 9 maggio 2025, ha evidenziato come l'assenza di documentazione non obblighi automaticamente l'applicazione del saldo zero, potendo il giudice limitare la ricostruzione al periodo documentalmente coperto senza alterare convenzionalmente la posizione precedente.
La divergenza di posizioni non è meramente applicativa, ma trova fondamenta in una differente concezione della funzione del saldo zero: criterio di neutralizzazione dell'incertezza probatoria secondo l'impostazione della Corte d'Appello di Palermo; soluzione estrema e residuale secondo l'orientamento di quella di Milano. Le più recenti ordinanze di Cassazione sembrano posizionarsi in una posizione intermedia tra le due differenti posizioni, escludendone l'applicazione automatica del saldo zero e richiedendo una motivazione puntuale delle ragioni che lo renderebbero necessario.
Dal punto di vista puramente tecnico-contabile, l'adozione del saldo zero produce effetti sistemici. Nei rapporti di conto corrente dove si riscontra l'utilizzo costante dell'affidamento, l'azzeramento del saldo può andare ad alterare il reale corso del rapporto, eliminando le esposizioni pregresse ed incidendo sulla base di calcolo degli interessi successivi. Nei conti correnti dove vi è un'alternanza di saldi creditori e debitori, l'effetto sistemico che può scaturire è la distorsione in senso opposto. Il consulente tecnico, quindi, non può limitarsi ad una mera verifica aritmetica, ma dovrà andare a valutare la coerenza economica della ricostruzione. L'analisi dovrà tener conto della natura dell'affidamento, dell'eventuale presenza di sconfinamenti, della struttura delle competenze e della continuità delle annotazioni.
Merita particolare attenzione la valutazione dell'interazione tra il saldo zero ed il ricalcolo di poste ritenute illegittime, intese quali anatocismo, tassi ultralegali, commissioni di massimo scoperto. Se l'azzeramento del saldo iniziale si cumulasse con la sostituzione dei criteri di calcolo delle competenze, l'effetto finale potrebbe tradursi in una radicale riscrittura del rapporto e non in una sua rettifica. La giurisprudenza più recente insiste sulla necessità di distinzione delle operazioni di eliminazione delle clausole invalide dalla scelta del saldo iniziale, evitando quindi sovrapposizioni metodologiche che amplifichino gli effetti correttivi oltre il necessario.
Un ulteriore profilo, spesso trascurato ma che è tecnicamente decisivo, riguarda la distinzione tra il saldo contabile, il saldo per valuta ed il saldo disponibile. Il saldo contabile riflette il risultato aritmetico delle annotazioni registrate; il saldo per valuta, invece, esprime la diversa decorrenza economica delle operazioni registrate; mentre il saldo disponibile considera i limiti dell'affidamento accordato. In presenza di documentazione incompleta, l'azzeramento opera normalmente sul saldo contabile, ma va a produrre effetti indiretti sul saldo per valuta, influenzando la base di calcolo delle competenze maturate successivamente. Ne deriva quindi che l'interruzione della progressione non risulta statica, bensì dinamica: va ad alterare la sequenza degli interessi, modifica l'e-

sposizione media e può incidere anche sulla verifica del superamento di soglie normative, come quelle dei "tassi soglia" rilevanti in materia di usura.
Le valutazioni sin qui esposte trovano applicazione anche con riferimento alla problematica del saldo zero nei periodi intermedi del conto corrente non documentati, fattispecie che rappresenta uno dei profili più delicati nel contenzioso bancario. Diversamente dall'ipotesi di mancanza degli estratti conto iniziali, l'azzeramento del saldo in una fase intermedia del rapporto rischia, infatti, di alterare la reale dinamica contabile del conto, neutralizzando poste creditorie o debitorie maturate nel periodo precedente.
Per tale ragione, ed in funzione dell'orientamento giurisprudenziale più recente, la ricostruzione del rapporto tende generalmente a ripartire dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, salvo che venga fornita prova di una diversa consistenza del saldo. Anche in questo caso, la soluzione resta strettamente connessa alla distribuzione dell'onere della prova tra le parti, poiché il criterio del saldo zero non può operare in modo automatico, ma deve essere valutato alla luce della posizione processuale della parte tenuta a produrre la documentazione mancante.

Dal punto di vista del profilo finanziario, l'utilizzo del saldo zero assume, dunque, una portata che travalica il mero aspetto probatorio. Nei rapporti caratterizzati da un utilizzo sistematico dell'apertura di credito, l'azzeramento potrebbe ridurre artificialmente l'esposizione media, con conseguenti effetti oggettivi sulle competenze debitorie complessive; nei conti con alternanza di posizioni attive e passive, l'effetto può risultare penalizzante per il correntista. Pertanto, è necessario che il consulente tecnico accompagni l'operazione con un'analisi dell'impatto medio ponderato sul periodo ricostruito, evidenziando quindi eventuali scostamenti rispetto ad una ricostruzione fondata su un saldo documentato.
Si pone inoltre un'esigenza di controllo sull'attendibilità del risultato finale. La ricostruzione non deve limitarsi alla restituzione di un saldo matematicamente coerente con le ipotesi adottate; deve essere sottoposta a verifiche di coerenza interna, quali, ad esempio, l'analisi dell'andamento progressivo dei saldi, la congruità tra l'utilizzo dell'affidamento e le condizioni contrattuali stipulate, il rapporto tra capitale medio utilizzato e le relative competenze maturate. Un saldo finale radicalmente disallineato rispetto alla fisiologia del rapporto impone una rivalutazione critica delle assunzioni iniziali, ivi compresa quella del saldo zero.
In questa prospettiva, la consulenza tecnica d'ufficio assume una funzione centrale. Il Ctu non è chiamato a sopperire alle carenze probatorie delle parti, né ad introdurre dei criteri creativi di riequilibrio del rapporto in esame, bensì a fornire al giudice una ricostruzione tecnicamente fondata e trasparente nelle sue supposizioni. L'adozione del saldo zero deve essere esplicitamente motivata, andando ad illustrare le ragioni per cui risulterebbe impossibile determinare diversamente il saldo iniziale ed esponendo l'impatto concreto della scelta sul risultato finale.
Una metodologia sempre più accreditata consiste nella predisposizione di ricostruzioni alternative: una fondata sul saldo documentato, quando esso è

disponibile, ed una ipotetica applicando il saldo zero, con evidenziazione comparativa degli scostamenti. Tale tecnica consente di separare il piano della valutazione giuridica da quello del calcolo contabile, rimettendo al giudice la scelta dell'opzione più coerente con il riparto dell'onere probatorio. Le ultime pronunce mostrano crescente attenzione verso elaborati peritali che distinguano chiaramente tra dati certi, dati stimati e ipotesi convenzionali.

L'evoluzione giurisprudenziale più recente sembra dunque orientata a ridimensionare il saldo zero quale automatismo applicativo, ricollocandolo nel suo corretto alveo di strumento residuale. Il principio, che emerge dalle ordinanze nn. 13667/2025 e 14269/2025 della Corte di Cassazione, è che l'incertezza probatoria non può tradursi in una presunzione indiscriminata, ma richiede una valutazione caso per caso, fondata su criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

In definitiva, il saldo zero non costituisce né una soluzione salvifica né un artificio da escludere in via assoluta. Esso rappresenta una tecnica che, se utilizzata senza adeguata motivazione, rischia di alterare la rappresentazione economica del rapporto; se applicata con rigore metodologico, può, invece, offrire un punto di equilibrio tra esigenze probatorie e coerenza contabile. La sfida per la consulenza tecnica bancaria, alla luce degli ultimi orientamenti, è quella di combinare precisione matematica e consapevolezza sistematica, evitando che la ricostruzione divenga una costruzione e che la tecnica sostituisca la prova.

Assetti sostenibili: strategia e valore d'impresa

Sara Pelucchi, Componente "CdA Fondazione Centro Studi" UNGDCEC

UNGDCEC

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva 2026/470 che a seguito delle proposte di semplificazione "Omnibus":
- rivede le soglie di rilevanza al superamento delle quali scatta un obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le imprese, previsto dalla Direttiva sul Report di Sostenibilità (CSRD);
- ridisegna l'applicazione della Direttiva sul Dovere di Diligenza (CS3D), con recepimento spostato a luglio 2028 e applicazione da luglio 2029 per imprese oltre 5.000 dipendenti e fatturato mondiale maggiore di 1,5 miliardi di €.

La Direttiva è entrata in vigore il 18 marzo 2026 e deve essere recepita entro un anno dai Paesi Membri. Per quanto riguarda la semplificazione della CSRD, i nuovi parametri sono definiti in:
- numero 1.000 dipendenti e
- 450 milioni di € di fatturato netto.

Per la rendicontazione obbligatoria è prevista l'attestazione limitata della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte di un revisore. Entro il 1 luglio 2027 la Commissione Europea adotterà atti delegati al fine di integrare la Direttiva 2026/470 e individuare principi uniformi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato.

Rispetto allo scopo iniziale della CSRD, si tratta di una riduzione di circa il 90% del numero delle imprese potenzialmente incluse. È stata prevista la possibilità di rivedere nel tempo queste soglie con future estensioni del numero delle imprese coinvolte dall'obbligo di rendicontazione.

Il tema di fondo è che, al di là dell'introduzione di strumenti tecnici e standard, resta la necessità di efficientamento ed investimento che le imprese affrontano per "restare al passo" in un contesto socio-economico profondamente e velocemente mutato nell'ultimo anno e mezzo e ulteriormente destabilizzato dai conflitti internazionali.

Resta l'obiettivo di sviluppare resilienza e preservare il valore delle imprese, misurato non solo con parametri economici, patrimoniali e finanziari, ma anche ambientali, sociali e di condotta del business, rappresentativi della strategia di lungo periodo delle imprese stesse.

Limitandoci ad applicare i nuovi parametri e considerando la continuità misurata in ottica integrata come valida e rilevante (erroneamente) per le sole imprese italiane interessate dall'obbligo di rendicontazione, sarebbero circa 450 le realtà interessate; di queste, circa il 40% si trova in Lombardia. La tabella seguente mostra la suddivisione per area geografica di queste imprese.

Regione	Numero
Lombardia	183
Lazio	58
Emilia-Romagna	47
Veneto	43
Piemonte	37
Toscana	16
Friuli-Venezia Giulia	12
Trentino-Alto Adige	9
Sicilia	8
Campania	7
Marche	6
Abruzzo	5
Liguria	4
Puglia	4
Umbria	4
Basilicata	2
Sardegna	2
Valle d'Aosta	2
Totale	**449**

Fonte: Ricerca 12/2025 della Fondazione Centro Studi su dati di bilancio 2024

Nella seguente tabella sono state analizzate le imprese rispetto al settore di appartenenza, ai dati di fatturato e al numero dipendenti.

Settore	Numero di imprese per settore (su totali 449)	Totale ricavi netti per settore (migliaia di €)	Numero di dipendenti per settore	Posizione tra i maggiori settori per numero di dipendenti (su 204 settori)
Settore bancario	32	81.817.459	261.100	1
Fabbricazione di autoveicoli	8	50.535.514	67.474	6
Raffinerie di petrolio	3	43.199.351	12.357	35
Grande distribuzione	20	38.155.820	112.830	3
Trasporto aereo	6	31.753.176	141.922	2

Fonte: Ricerca 12/2025 della Fondazione Centro Studi su dati di bilancio 2024

Dalla ricerca effettuata dalla Fondazione Centro Studi UNGDCEC, emerge che il primo settore interessato dell'obbligo di rendicontazione è il Settore bancario, che con 32 imprese su 449 presenta i maggiori ricavi netti e numero di dipendenti. Segue il settore della Fabbricazione di autoveicoli per totale ricavi netti, anche se sono solo 8 le imprese che superano la soglia dei 1.000 dipendenti.
Da notare il terzo posto per totale ricavi netti occupato da 3 Raffinerie di petrolio, al trentacinquesimo posto per numero di dipendenti occupati. Seguono GdO e Trasporto aereo, rispettivamente al terzo e secondo posto per numero di dipendenti.
Quali considerazioni possiamo fare su questi dati? Si tratta dei settori a maggior impatto o che presentano i principali rischi, anche connessi a temi ESG, per l'attività d'impresa?

Le soglie di dipendenti e fatturato sono utilizzate per identificare dei parametri di obbligatorietà nella rendicontazione. Tuttavia, la gestione degli impatti derivanti dall'attività d'impresa e la gestione dei rischi non sono legate a soglie di rilevanza, ma valgono per tutte le imprese e sono intrinseche all'approccio imprenditoriale.

Assetti sostenibili

Per la maggior parte delle imprese italiane, così come per la maggior parte delle imprese Ue, il tema della sostenibilità è quindi inteso nelle sue misure economica, finanziaria, ambientale, sociale, di condotta del business ed è un tema quotidiano e volontario. Trova il suo fondamento nell'obiettivo dell'impresa stessa di perdurare nel tempo e presenta alcune caratteristiche "ricorrenti" legate al settore di appartenenza.

La recente pubblicazione OCSE "Environmental And Social Impacts Across Industry Sectors" delinea i principali impatti e rischi che caratterizzano alcuni settori. In particolare, si evidenzia una "forte convergenza sui settori maggiormente associati agli impatti chiave: le industrie estrattive, l'agricoltura, la manifattura e alcune industrie pesanti sono più frequentemente associate a impatti negativi in una vasta gamma di aree, tra cui diritti umani, diritti dei lavoratori, questioni ambientali e legate alla corruzione. Questi risultati sono relativamente coerenti tra gli studi esistenti e le percezioni degli esperti, nonché tra gli approcci di materialità dell'impatto e del rischio: con poche eccezioni, i settori più fortemente associati agli impatti materiali sulla sostenibilità sono anche quelli più fortemente associati ai rischi di sostenibilità finanziariamente significativi. Altri settori, come l'industria digitale, farmaceutica e alimentare e delle bevande, sono più strettamente associati a impatti specifici legati alla tecnologia e agli interessi dei consumatori".

La sostenibilità è quindi sinonimo di continuità e pare ormai un tema chiaramente associato, con proporzionalità rispetto alle dimensioni dell'impresa e al suo settore di appartenenza, a quello degli adeguati assetti richiamati dal Codice civile all'art. 2086 comma 2. Possiamo definire questa attenzione agli "assetti sostenibili" come incentrata allo sviluppo della migliore strategia d'impresa per garantire la continuità e preservare e aumentare il valore dell'impresa, con attenzione agli impatti e ai rischi significativi.

Già il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana del 2020 richiama quale obiettivo per gli amministratori il raggiungimento del successo sostenibile, inteso come la capacità di creare valore nel lungo periodo non solo per gli azionisti, ma anche per gli altri portatori di interesse rilevanti per l'impresa. Questo obiettivo si raggiunge implementando un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Codice di Corporate Governance è dedicato alle imprese di più grandi dimensioni. Con dovuta proporzionalità, può essere applicato anche alle Pmi, che trovano ulteriori riferimenti nella pubblicazione di Nedcommunity delle "Linee guida per la governance delle PMI" e in un altro riferimento, alla luce del tessuto di imprese familiari del nostro Paese, che è la recente pubblicazione

da parte di Assonime del "Codice di Autodisciplina"[1] che presenta regole per il governo delle imprese familiari non quotate, rappresentative di valori fondamentali della nostra imprenditoria. Emerge dal documento come per le imprese familiari sia importante il passaggio generazionale, con le generazioni più giovani attente alla collegialità della governance e al rapporto con gli stakeholder. Il testo pone l'accento sulla struttura dell'organo di amministrazione, sulla gestione delle successioni e sulla trasparenza e sostenibilità, richiamando la necessità di dotarsi di adeguati sistemi di controllo interno e di presidi informativi e procedurali, anche sulle operazioni con parti correlate.

Standard di rendicontazione obbligatoria

Se a seguito delle proposte "Omnibus" si riscontra una riduzione della velocità nell'approccio europeo alla diffusione della rendicontazione di sostenibilità inizialmente previsto, non si può non considerare l'avanzata sul fronte dell'adozione di standard di rendicontazione della Cina, che ha presentato nel maggio 2024 il testo dei People's Republic of China Sustainability Disclosure Standards for Business Enterprises (CSDS). Questi standard sono stati sviluppati a partire dalla struttura degli standard ISSB, prevedono un approccio di doppia materialità e sono formati da:

- Basic Standard;
- Specific Standards;
- Application Guidance.

La pubblicazione definitiva dei CSDS è prevista per il 2027 per gli standard relativi al cambiamento climatico e per il 2030 è prevista la pubblicazione dell'intero pacchetto. Gli standard cinesi saranno applicati in fasi progressive a tutte le società di grandi dimensioni, quotate e non quotate, con rendicontazione opzionale per le Pmi. La rendicontazione sarà via via diffusa e prevista in via obbligatoria.

Per quanto riguarda l'Europa, il 3 dicembre 2025 sono stati presentati da EFRAG alla Commissione Europea i draft degli standard di rendicontazione di sostenibilità semplificati (Amended ESRS), a seguito della richiesta di riduzione dello sforzo per le imprese per rendicontare il proprio approccio strategico di sostenibilità. Nella lettera di accompagnamento dei draft indirizzata alla Commissaria Albuquerque, EFRAG sottolinea la riduzione del 61% delle informative obbligatorie, ottenuta in un lasso di tempo limitato e a seguito dell'organizzazione di field test dedicati e consultazioni pubbliche svolte nei mesi estivi del 2025.

Gli standard saranno oggetto di apposito Atto Delegato della Commissione Europea che modificherà il primo set di standard pubblicato con il Regolamento 2023/2772 del 31 luglio 2023.

"Impresa che comunica informazioni" e "impresa protetta"

Le imprese obbligate alla rendicontazione secondo la Direttiva 2026/470 sono tenute ad utilizzare gli ESRS semplificati e a comunicare nella loro rendicontazione, inserita nella relazione sulla gestione, informazioni sulla catena del

1 Codice di Autodisciplina, AIDAF, ASSONIME, SDA Bocconi, Università Bocconi. Il documento aggiorna il precedente Codice pubblicato nel 2017

valore riferite alle "imprese protette".
Sono definite tali le imprese che non superano i 1000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente.
Le informazioni raccolte sulla catena del valore non possono superare il contenuto dello standard volontario ("Value Chain CAP") e possono basarsi su una autodichiarazione fornita dall'impresa protetta all'impresa che comunica informazioni. L'impresa protetta può rifiutarsi di fornire informazioni in più rispetto a quelle previste dagli standard volontari.
È importante sottolineare che questa "protezione" rileva solo per le richieste finalizzate alla raccolta di informazioni utilizzate da parte delle imprese che comunicano nella propria rendicontazione. Le imprese potranno quindi vedersi richiedere differenti e più ampie informazioni per altre finalità (ad esempio commerciali, di qualifica dei fornitori, per l'accesso a finanziamenti).
La Direttiva 2026/470 prevede un periodo transitorio per i primi tre anni di assoggettamento all'obbligo di rendicontazione e se non risultano disponibili le informazioni relative alla catena del valore. L'impresa che comunica informazioni in questa prima fase:
- spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla catena del valore;
- spiega i motivi per i quali non è stato possibile ottenere le informazioni;
- spiega i piani per ottenere le informazioni in futuro.

Dopo i primi tre anni di periodo transitorio, le informazioni relative alla catena del valore sono basate su informazioni ottenute direttamente dalle "imprese protette" o da stime.
La Direttiva 2026/470 prevede che entro il 19 luglio 2026 la Commissione Europea possa adottare attraverso atti delegati, appositi standard volontari di sostenibilità per indirizzare la comunicazione delle imprese protette che non superano i 1000 dipendenti medi occupati e per limitare le informazioni richieste lungo la catena del valore. Nella Direttiva 2026/470 è richiamata la Raccomandazione 2025/1710 che nel luglio 2025 ha portato la Commissione Europea a evidenziare l'importanza del riferimento agli standard attualmente dedicati alla rendicontazione volontaria per imprese con meno di 250 dipendenti (VSME). Saranno probabilmente aperte delle consultazioni pubbliche nei prossimi mesi per dare un feedback rispetto alla struttura di questi standard volontari previsti per le imprese protette, e se questi standard coincideranno o meno con l'attuale struttura dei VSME, studiata per realtà di micro e piccole dimensioni.

Standard di rendicontazione volontaria per Pmi
La sostenibilità e la sua rendicontazione sono richiamati nel sopra citato documento Assonime "Codice di Autodisciplina" con riferimento agli standard volontari europei.
Il Voluntary Sustainability Reporting Standard for Small and Medium Enterprises (VSME) pubblicato nel dicembre 2024 da EFRAG per **le Pmi che non superano i 250 dipendenti**, è stato oggetto nell'estate 2025 di una Raccomandazione da parte della Commissione Europea (Raccomandazione 2025/1710) volta a sottolinearne l'importanza per permettere al sistema di cui le nostre

imprese fanno parte di muoversi nel percorso di sostenibilità di lungo periodo con un riferimento univoco e che permetta una progressiva integrazione della rendicontazione con i dati finanziari, economici e patrimoniali.
EFRAG ha messo a disposizione nel mese di dicembre 2025, attraverso la nuova piattaforma online "Knowledge Hub", il testo dello standard VSME e il tool excel che permette di mappare le informative dei moduli base e comprehensive del VSME in lingua italiana. Il 12 dicembre 2025 è stato inoltre presentato un approfondimento da parte di EFRAG con pubblicazione nel "Knowledge Hub":
1) della survey sulla Market Acceptance dello standard VSME;
2) di tre linee guida per semplificare l'applicazione dello standard VSME:
- C2 Descrizione delle pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia sostenibile;
- C3 Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e transizione climatica;
- C7 Violazioni dei diritti umani.

Approccio proattivo: nuove iniziative

Le nostre attenzioni sono, quindi, rivolte correttamente al buon governo dell'impresa, che nel sistema attuale richiede una lettura integrata di elementi complessi attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti e che, al di là di soglie di rilevanza o settori di appartenenza, sono strettamente legati al rapporto tra l'attività d'impresa e il modo in cui la stessa viene svolta. Di seguito si evidenziano alcune iniziative relative in particolare alle imprese più numerose, quelle di piccole e medie dimensioni, che necessitano di un affiancamento specializzato per avviare concretamente il proprio percorso strategico e di creazione di valore d'impresa.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l'informativa 184 del 11 dicembre 2025, presentando un questionario elaborato dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti insieme a diverse Università, per "analizzare l'impatto della gestione dei fattori ESG sulle tematiche di Risk Assesment delle PMI". Questo questionario ha l'obiettivo di raccogliere informazioni per indirizzare le strategie manageriali delle imprese verso una gestione sostenibile e consapevole del rischio.
EFRAG ha avviato l'11 marzo 2026 una Call per invitare le Pmi che hanno adottato gli standard VSME nella loro rendicontazione sugli esercizi 2024 e/o 2025, o anche altre imprese che hanno utilizzato i VSME, a inviare la propria rendicontazione allineata con i VSME, anche in lingua italiana.
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di incoraggiare le imprese a condividere il proprio approccio per ispirare altre Pmi e diffondere best practices. È possibile aderire attraverso il sito di EFRAG, compilando un questionario su apposito form online e trasmettendo alternativamente: un link al report pubblicato; un file in formato .pdf; il file excel VSME Digital Template.
L'adesione, possibile anche in forma anonima, è prevista in tre diversi momenti: una prima sottomissione entro il 30 aprile 2026, seguita da due successivi invii (31 maggio e 31 luglio 2026). Nell'autunno 2026 saranno diffuse da EFRAG le sintesi delle analisi effettuate sui report, al fine di supportare la rendicontazione volontaria delle imprese per gli esercizi 2026 e 2027.

NEWS
E APPROFONDIMENTI

Il Sole 24 ORE Professionale

Bilanci di liquidazione, la bozza del nuovo Oic 5 riscrive le regole

Marco Danese e Claudio Mariani, Il Sole 24 ORE, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 11 marzo 2026, n. 10

Bozza del principio contabile Oic 5

La liquidazione rappresenta la fase conclusiva del ciclo di vita di un'impresa, in cui il capitale investito perde la sua funzione produttiva per assumere quella di patrimonio da dismettere. I beni aziendali vengono progressivamente convertiti in liquidità, con l'obiettivo di soddisfare i creditori e distribuire l'eventuale attivo residuo tra i soci. Non si tratta di una semplice cessazione dell'attività operativa (della quale, anzi, è spesso previsto un esercizio provvisorio), ma di un processo articolato che richiede una gestione attenta e differenziata delle attività e delle passività, spesso protratta nel tempo. In seguito alle modifiche normative intervenute in materia di bilancio e all'entrata in vigore dell'Oic 11 nel marzo 2018, l'Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la revisione dell'Oic 5, principio contabile nazionale che disciplina la redazione dei bilanci di liquidazione volontaria ai sensi dell'articolo 2490 del Codice civile. La bozza del nuovo Oic 5 è stata sottoposta a consultazione pubblica dal 9 aprile al 31 luglio 2024. Attualmente, l'Oic è impegnato nell'analisi delle osservazioni ricevute.

Dal bilancio iniziale al piano di riparto: la liquidazione secondo il Codice civile

La liquidazione di una società di capitali, come previsto dal Codice civile (articoli 2484–2496), si articola in tre momenti fondamentali:

- l'accertamento della causa di scioglimento,
- la nomina dei liquidatori e l'avvio delle operazioni, e infine,
- la cancellazione dal Registro delle Imprese.
- In questo percorso, il bilancio di liquidazione assume un ruolo centrale: è lo strumento con cui i soci possono monitorare l'andamento della procedura e valutare l'operato dei liquidatori.

La normativa di riferimento distingue due tipologie di bilanci da predisporre nel corso del procedimento:

- il bilancio "in fase di liquidazione";
- il bilancio "finale di liquidazione", che segna la conclusione del processo di liquidazione.

Il bilancio iniziale, redatto dopo la nomina dei liquidatori, deve evidenziare

eventuali cambiamenti nei criteri di valutazione rispetto all'ultimo bilancio d'esercizio, spiegandone le ragioni e allegando la documentazione ricevuta dagli amministratori; questo documento rappresenta il valore patrimoniale "trasmesso" dai precedenti organi gestionali e costituisce un riferimento in caso di contestazioni. Pur non essendo previsto un termine preciso per la sua redazione, è prassi concedere ai liquidatori il tempo necessario per una valutazione approfondita, compatibile con le scadenze ordinarie di bilancio.
Quando la procedura di liquidazione si estende oltre l'anno, i liquidatori sono tenuti a predisporre bilanci intermedi, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. A questi documenti deve essere allegata una relazione che illustri l'andamento della liquidazione, le prospettive temporali e i criteri adottati nella gestione delle risorse.
La normativa civilistica prevede che, in fase di liquidazione, l'attività d'impresa possa proseguire, anche solo parzialmente, se funzionale a una migliore valorizzazione del patrimonio. In questi casi, è ammessa la deliberazione di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, trasformazioni o modifiche del capitale, purché avvengano prima della distribuzione dell'attivo. I bilanci devono evidenziare separatamente le poste relative al ramo d'azienda che continua a operare, applicando i vigenti criteri valutativi previsti per il bilancio d'esercizio.
La chiusura della procedura liquidatoria avviene con la redazione del bilancio finale e del piano di riparto; tali documenti illustrano l'esito della liquidazione e la destinazione dell'attivo residuo tra i soci.

Normativa civilistica e disciplina prevista dal nuovo Oic 5: evoluzione del bilancio di liquidazione

La normativa civilistica, pur prevedendo i bilanci in fase di liquidazione e il bilancio finale di liquidazione definendone obblighi e finalità, non fornisce indicazioni specifiche sugli schemi da adottare, sulle informazioni da includere né sui criteri valutativi da applicare. L'articolo 2490, primo comma, si limita a richiamare gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile: "Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti" facendo sorgere dubbi interpretativi e applicativi al redattore dei bilanci di liquidazione.
Per integrare tale vuoto normativo, nel giugno 2008 l'Organismo Italiano di Contabilità ha introdotto l'Oic 5 "Bilanci di Liquidazione", con l'obiettivo di definire tipologia, contenuti e criteri di redazione dei principali documenti contabili legati alla liquidazione: dal rendiconto degli amministratori al bilancio finale e piano di riparto.
L'Oic 5 attualmente in vigore è un documento corposo, di oltre 70 pagine, articolato in otto capitoli, con un taglio discorsivo e numerosi riferimenti al Codice civile. I primi tre capitoli sono estremamente discorsivi, forniscono dettagli sul procedimento di liquidazione stesso, ma trattano marginalmente gli aspetti contabili. I capitoli 4, 5 e 6 disciplinano invece le tre tipologie di bilancio da predisporsi lungo il procedimento di liquidazione: bilancio iniziale, bilancio

intermedio (annuale) e, bilancio finale di liquidazione nonché piano di riparto.
Il capitolo 7, la cui efficacia è stata sospesa con l'introduzione del nuovo Oic 11 che ne ha raccolto i contenuti, affrontava due temi operativi: la rappresentazione dello stato di liquidazione nel bilancio dell'esercizio precedente e l'adozione di criteri liquidatori anche in assenza di una formale delibera di scioglimento. Infine, il capitolo 8 analizza gli effetti della liquidazione sui criteri di redazione dei bilanci intermedi.
Il progetto di revisione del principio contabile Oic 5 porta con sé aggiornamenti, nella struttura e nel contenuto che si sono resi necessari per allineare gli attuali standard alle evoluzioni normative e alla pratica contabile maturata negli ultimi anni, assicurando che il bilancio di liquidazione rispetti la funzione attribuita all'Oic dalla legge 216/2014, quale organismo incaricato di emanare principi contabili ispirati alla migliore prassi operativa, in conformità al Codice civile.
Attualmente, il bilancio di liquidazione è concepito come strumento tecnico-contabile che permette di misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni componenti il patrimonio aziendale, dopo aver pagato i debiti ed estinto le altre passività gravanti sull'impresa, cioè il cd. capitale di liquidazione.

Per effetto di tale finalità, il principio prevede l'uso di criteri valutativi prognostici, quali:

- valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile;
- valore di estinzione per le passività;
- iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (c.d. "fondo per costi e oneri di liquidazione").

Tuttavia, nell'ambito del progetto di revisione del principio, l'Organismo Italiano di Contabilità ha rilevato che nella prassi tali criteri risultano spesso di difficile applicazione: il valore di realizzo superiore al contabile è raramente utilizzato per ragioni di prudenza, e il fondo per oneri viene spesso omesso o sottostimato a causa delle difficoltà di previsione.
L'Organismo Italiano di Contabilità propone un ripensamento sostanziale della funzione del bilancio di liquidazione, che viene ora concepito come strumento informativo di rendicontazione sull'andamento della procedura liquidatoria, e non più come documento finalizzato a fornire informazioni prognostiche sull'esito della liquidazione.
Questa nuova impostazione ha guidato la revisione dei principali elementi del principio, con l'obiettivo di garantire:

- una maggiore prudenza nella rappresentazione contabile;
- una coerenza operativa tra le diverse fasi della liquidazione;
- una semplificazione nell'applicazione pratica del principio.

La finalità prognostica del bilancio di liquidazione, nella bozza del nuovo Oic 5, è adesso accolta dalla nota integrativa, tramite la quale i liquidatori devono fornire informazioni sulle prospettive della liquidazione, illustrando la dinamica attesa degli incassi e dei pagamenti, nonché la capacità della società di far fronte alle obbligazioni previste.
Si riportano nel seguito le principali decisioni assunte nella bozza del nuovo

Oic 5 con riferimento ai criteri di valutazione e alla classificazione e al contenuto delle voci, distinguendo tra società in liquidazione con attività in continuazione e società prive di attività in continuazione.

Criteri di valutazione: rigore e prudenza

Uno degli aspetti centrali della bozza riguarda i criteri di valutazione delle poste di bilancio.

Per le società in liquidazione prive di attività in continuazione, le osservazioni emerse durante la revisione del principio contabile hanno evidenziato la necessità di concepire il bilancio di liquidazione come strumento informativo volto a rendicontare l'andamento della procedura liquidatoria; inoltre, tale bilancio deve essere redatto secondo una logica prudenziale e con criteri che ne favoriscano una maggiore applicabilità operativa.

In base a questi presupposti, nella bozza si è ritenuto opportuno adottare criteri di valutazione più rigorosi per le poste dell'attivo e del passivo rispetto al bilancio di una società in funzionamento, ed allo stesso tempo di limitare gli elementi di incertezza e soggettività connessi alle stime prospettiche previste dal principio Oic 5 attualmente vigente:

- le attività materiali e immateriali, le partecipazioni e i titoli di debito sono valutati al minore tra il valore netto contabile all'avvio della liquidazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato; le attività materiali e immateriali non sono più oggetto di ammortamento, in quanto recuperabili solo attraverso la cessione e per i titoli di debito non trova più applicazione il criterio del costo ammortizzato;
- I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo, mentre i debiti al valore di presunta estinzione, ove quest'ultimo può differire dal nominale solo se tale differenza è certa (es. penali o sconti). Sia per i crediti che per i debiti non trovano più applicazione il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, in quanto portano all'iscrizione di valori diversi da quelli che la società stima di poter realizzare.

Per le voci di cui sopra, eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tali criteri di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.

Altre voci, come strumenti finanziari derivati, rimanenze, lavori in corso, disponibilità liquide, patrimonio netto, fondi rischi e oneri, ratei e risconti, imposte e operazioni in valuta estera, continuano a seguire le disposizioni dei principi contabili ordinari con riferimento alla valutazione delle stesse.

Per le società con attività in continuazione, si mantiene l'applicazione dei principi contabili ordinari per i rami operativi in quanto esiste un insieme di beni funzionali alla produzione di reddito, presumibilmente cedibili nella loro interezza. Per le poste destinate alla liquidazione, invece, si adottano i criteri specifici di cui sopra.

Classificazione e contenuto delle voci: nuovi schemi e semplificazioni

La bozza introduce nuovi schemi di bilancio, corredati da esempi nelle appendici, differenziando, come per i criteri di valutazione, l'impostazione in base alla presenza o meno di attività in continuazione.

Le società senza attività in continuazione adottano gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'Appendice A, e per il Rendiconto Finanziario lo schema dell'Appendice C.

La classificazione dell'attivo avviene per natura, superando la tradizionale distinzione tra immobilizzato e circolante. Analogamente, il passivo è classificato in base alla natura delle fonti di finanziamento, distinguendo tra mezzi propri e mezzi di terzi. Nell'eventualità in cui vi siano creditori tutelati da diverse garanzie, si è scelto di recuperare tale informazione in nota integrativa.

Nel conto economico, sono state introdotte le voci A6 "Proventi della procedura liquidatoria" e B15 "Oneri della procedura liquidatoria", per accogliere i componenti positivi e negativi derivanti dalla dismissione delle attività.

Per quanto riguarda il bilancio comparativo, la sua redazione può risultare particolarmente complessa, considerando il cambiamento dello status societario. Inoltre, il confronto con il bilancio precedente, riferito a un'impresa in funzionamento, rischierebbe di fornire informazioni poco significative. Per questo motivo, la bozza prevede la possibilità di omettere il bilancio comparativo nel primo esercizio di adozione dei nuovi schemi, a condizione che tale scelta sia adeguatamente motivata in nota integrativa.

Per le società con attività in continuazione, anche parziale, la bozza ha previsto l'utilizzo degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'Appendice B e, per il Rendiconto Finanziario l'utilizzo dello schema dell'Appendice D a meno che l'attività in continuazione risulti irrilevante ai sensi dell'articolo 2423I, in tal caso si adottano gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico riportati nell'Appendice A.

È stata inoltre prevista una specifica voce all'attivo dello Stato Patrimoniale, E "Attività destinate alla liquidazione" che accoglie le attività destinate alla liquidazione in modo da distinguere le attività in continuità da quelli in liquidazione.

Con riferimento al conto economico, nel caso in cui l'attività d'impresa prosegua, anche solo parzialmente, la bozza non prevede uno schema differenziato. Questo perché, pur in presenza di continuità, è comunque necessario includere voci specifiche per registrare le plusvalenze e le minusvalenze generate durante la fase di liquidazione.

In conclusione, il nuovo impianto dell'Oic 5 segna un vero cambio di paradigma: il bilancio di liquidazione non è più concepito come uno strumento per stimare il valore di realizzo, ma come un mezzo di rendicontazione dell'intero processo liquidatorio. Le regole proposte, orientate alla prudenza e alla maggiore operatività, introducono criteri valutativi più rigorosi per attivo e passivo, con l'obiettivo di ridurre l'incertezza legata alle stime previsionali che caratterizzavano il principio attualmente in vigore.

La bozza del nuovo principio è stata pubblicata in consultazione dal 9 apri-

le al 31 luglio 2024, suscitando un ampio confronto tra professionisti, ordini e gruppi di studio. Attualmente è presumibile che l'Organismo Italiano di Contabilità sia impegnato nell'analisi delle lettere di commento ricevute, che sono state rese disponibili sul sito istituzionale. È quindi possibile che il testo venga modificato nella sua versione definitiva, la cui data di pubblicazione non è ancora stata definita. In attesa della versione finale, il dibattito aperto intorno alla bozza rappresenta un'occasione preziosa per affinare uno strumento contabile fondamentale, affinché possa rispondere in modo più efficace alle esigenze concrete di chi opera nella gestione delle liquidazioni societarie.

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: come ottimizzare la gestione dei beni d'impresa

Emanuele Pistone e Roberto Santini, Il Sole 24 ORE, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 10 marzo 2026, n. 10

NEWS
E APPROFONDIMENTI

Articolo 1, comma 35-41, legge 30 dicembre 2025, n. 199

La disciplina agevolata dell'assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice ed estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale consente di far uscire dal regime di impresa beni immobili e mobili registrati a condizioni vantaggiose. Ne beneficeranno, in particolar modo, le società che hanno immobili improduttivi, o che possono essere meglio gestiti al di fuori di una logica d'impresa, e gli imprenditori individuali al termine del loro percorso lavorativo.

La normativa è contenuta nella legge di Bilancio 2026 e si sostanzia nella tassazione fortemente ridotta (8%, in luogo del 24% + 3,9%) delle plusvalenze emergenti dall'operazione, oltreché nella possibilità di assumere, ai fini della determinazione della (eventuale) plusvalenza, il valore catastale in luogo del valore normale; inoltre, nella trasformazione agevolata il possesso di un immobile (non area fabbricabile) da più di 5 anni permette la vendita dello stesso post trasformazione in totale esenzione dalle imposte (e la società semplice "eredita" l'anzianità di possesso della società ante trasformazione).

Queste operazioni hanno sempre avuto, nelle precedenti edizioni (l'ultima era contenuta nella legge di Bilancio 2025), un notevole riscontro professionale e, benché il termine per l'esecuzione delle operazioni sia fissato al 30 settembre (31 maggio per l'estromissione da parte dell'imprenditore individuale), in moltissimi casi è necessaria un'adeguata pianificazione, facilitata dalla circostanza che, nelle precedenti edizioni, sono stati emanati molti chiarimenti da parte dell'Agenzia, per cui le operazioni potrebbero partire da subito.

A seguito di un primo contributo "Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate, dai benefici ai tempi di esecuzione" dedicato ad un inquadramento generale della disciplina, in questa seconda parte si analizzano i principali aspetti relativi alle imposte dirette, alla trasformazione agevolata in società semplice, alle imposte indirette e alla estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale.

Regime ordinario

Mediante l'assegnazione la società procede, nei confronti dei soci, alla restituzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili (circolare 21 maggio 1999, n. 112/E), utilizzando beni invece che denaro. Essa può essere attuata anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione (articolo 47, comma 7, Tuir).

In sintesi, secondo le regole "ordinarie" per la società l'assegnazione di beni strumentali o patrimoniali determina il realizzo di plusvalenze, determinate in base alla differenza tra il valore normale del bene assegnato (articolo 9, comma 3 e comma 4, Tuir) e il suo costo fiscalmente riconosciuto (articolo 86, comma 1, lettera c) e comma 3 Tuir).

Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, Tuir, inoltre, le minusvalenze sui medesimi beni non sono deducibili, mentre, se il bene assegnato è un bene "merce", la differenza tra il ricavo da assegnazione (da quantificarsi, alla luce del disposto dell'articolo 85, comma 2, al valore normale) ed il costo di acquisto può dar luogo ad un differenziale positivo imponibile oppure ad un differenziale negativo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (in questi casi per inciso, si parla di differenziali e non di plusvalenze).

Venendo agli effetti in capo ai soci, per i soci di società di capitali, l'assegnazione di un bene effettuata nel contesto della distribuzione di utili determina un reddito imputato secondo la disciplina degli articoli 47, 59 e 89 Tuir, quantificato al valore normale ex articolo 47, comma 3, Tuir, applicabile per richiamo anche agli utili percepiti da persone fisiche imprenditori e da società.

Gli effetti in capo ai soci possono essere così riassunti:

SOGGETTO	TASSAZIONE
Persone fisiche non imprenditori e società semplici	Il valore normale dei beni assegnati è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 26% (articolo 27, comma 1, Dpr 600/1973). A tal fine il socio deve fornire la provvista di denaro alla società (articolo 27, comma 2, Dpr 600/1973)
Persone fisiche imprenditori e società di persone	Il valore normale dei beni assegnati è imponibile nel limite del 40%, oppure del 49,72% (per gli utili "post 2007"), oppure del 58,14% (per gli utili "post 2016"), indipendentemente dall'entità della partecipazione (articolo 59, comma 1, Tuir)
Soggetti Ires	Il valore normale dei bene assegnati è imponibile nel limite del 5% (articolo 89 Tuir). Imponibilità parziale alla condizione che la partecipazione da cui si originano i dividendi sia almeno pari al 5%, ovvero abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000,00 euro, ex articolo 89, comma 2.1, Tuir. La nuova condizione si applica alle distribuzioni dell'utile d'esercizio deliberate a decorrere dall'1.1.2026

Se, invece, l'assegnazione avviene mediante distribuzione di riserve di capitale, occorre ricordare il disposto dell'articolo 47, comma 5, Tuir, ai sensi del quale "non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute".
I medesimi principi dovrebbero valere per i beni assegnati dalle società di persone.
Nei casi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società, i soci di società di capitali che ricevono denaro o beni a conseguono un reddito di capitale, che, alla luce del disposto dell'articolo 47, comma 7, Tuir "costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".
I redditi da recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società dei soci di società di persone commerciali, determinati a norma dell'articolo 20-bis Tuir, si qualificano quali redditi d'impresa, e non di capitale, e possono, ricorrendone le condizioni, accedere alla tassazione separata e anche per essi di deve contrapporre il valore normale dei beni assegnati (o le somme percepite) al costo fiscale della partecipazione annullata.
Occorre rilevare che la plusvalenza può emergere anche in caso di trasformazione in società semplice, perché i beni fuoriescono dal regime di impresa, dando luogo a destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa, soggetta a imposizione con le regole appena descritte.
Così sintetizzato il regime ordinario di tassazione delle operazioni di assegnazione, vediamo in cosa consistono i benefici dell'assegnazione agevolata.

Regime agevolato: imposte dirette

Per le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni poste in essere entro il 30 settembre 2026, le agevolazioni per le società possono essere riassunte come segue:

Plusvalenze e riserve in sospensione d'imposta

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione,

della cessione o della trasformazione.
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13% (articolo 1, comma 36, legge 199/2025).

Applicazione del valore catastale

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori (articolo 1, comma 37, legge 199/2025).
Pertanto:
a) le plusvalenze conseguenti alle operazioni agevolate sono tassate con un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% se la società è non operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti alle operazioni;
b) le plusvalenze possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili;
c) sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione o della trasformazione (nel caso della cessione il problema non si pone) è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.
L'agevolazione consiste dunque nell'assoggettamento delle plusvalenze che emergono dalle operazioni agevolate ad una aliquota d'imposta molto ridotta (8% o 10,5 %, rispetto al 24% + 3,9%) e nella possibilità di calcolare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale (o del corrispettivo, per la cessione), il valore catastale (normalmente inferiore).
Alcune precisazioni:
-la plusvalenza può essere determinata assumendo un qualsiasi valore intermedio tra il valore normale dell'immobile e il valore catastale;
-l'assenza di una base imponibile dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze non pregiudica gli altri benefici previsti dalla norma agevolativa circa la tassazione dei soci e le imposte indirette (circolare dell'agenzia delle Entrate 1° giugno 2016, n. 26, cap. I, Parte I, § 4): anche se il valore normale o catastale sono inferiori al costo fiscale i benefici fiscali sono fatti salvi;
-per le cessioni, se il corrispettivo è inferiore al valore normale, o al valore catastale per gli immobili, per la determinazione dell'imposta sostitutiva deve comunque essere assunto il valore normale stesso (opzionalmente assunto, per gli immobili, sulla base del valore catastale);

-ai fini delle agevolazioni non sono considerate riserve in sospensione d'imposta, e non debbono quindi assolvere l'imposta sostitutiva del 13%, le riserve costituite a fronte della rivalutazione solo civilistica, senza il pagamento dell'imposta sostitutiva;
-le società di persone in contabilità semplificata possono sfuggire alla sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione: la prassi ha sempre affermato che ad esse non si applicano le disposizioni sul saldo attivo di rivalutazione.
Per quanto la trasformazione in società semplice, la disciplina è analoga. Pertanto:
-sulle plusvalenze (differenza tra il valore normale dei beni agevolati e il loro costo fiscalmente riconosciuto) è dovuta l'imposta sostitutiva dell'8% (10,5%, se la società è di comodo per due periodi d'imposta sugli ultimi tre);
-per i beni immobili è possibile utilizzare per la determinazione della base imponibile il valore catastale, in luogo del valore normale;
-se nel Patrimonio netto della società trasformanda sono presenti riserve in sospensione d'imposta, è dovuta l'ulteriore imposta sostitutiva del 13%.
Occorre precisare che:
-se la società detiene beni non agevolabili le plusvalenze relative a tali beni sono assoggettate a tassazione ordinaria;
-in presenza di riserve di utili pregressi ante trasformazione, per principio generale la trasformazione in società semplice comporta la tassazione degli stessi in capo ai soci della società semplice. Ciò è dovuto al fatto che, poiché che la società semplice non svolge attività commerciale e non redige un bilancio, non è possibile monitorare le riserve pregresse, le quali vengono conseguentemente considerate come distribuite ai soci; una posizione delle dottrina parrebbe tuttavia sostenere che "il presidio sulle riserve potrebbe considerarsi integrato anche post trasformazione laddove la società semplice continui a tenere una regolare contabilità ed al termine del periodo d'imposta rediga un apposito bilancio di esercizio": sul punto, tuttavia, sarebbe necessaria una conferma da parte dell'Agenzia.
Per quanto riguarda, invece, gli effetti sui soci:
-nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di utili l'assegnazione costituisce utile in natura per il socio: il valore normale da prendere in considerazione è quello ordinario (articolo 9 Tuir) o quello catastale (a seconda dell'opzione esercitata) e da questo valore occorre sottrarre l'ammontare già assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società;
-nel caso di socio una persona fisica non imprenditore socio di società di capitali, sull'ammontare che costituisce reddito in natura la società è tenuta prelevare la ritenuta d'imposta del 26% (il socio è tenuto a versare alla società l'importo corrispondente;
-nel caso di assegnante società di persone, l'assegnazione con riduzione di riserve di utili non determina alcuna tassazione in capo al socio (circolare dell'agenzia delle Entrate 1° giugno 2016, n. 26, cap. I, Parte I, § 6): per esse il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'8% (o del 10,5% per le società non operative) esaurisce il carico impositivo e nulla è più dovuto da parte del socio;
-nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di capitale il socio non

consegue alcun reddito e l'unico effetto è rappresentato dalla riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta (articolo 47, comma 5, Tuir): solo se per effetto di detta riduzione si dovesse giungere ad un "sotto-zero", il socio risulta assoggettato a tassazione.
A tale riguardo si evidenzia come, in occasione del Videoforum del 26 gennaio 2026, l'Agenzia ha avuto modo di precisare (stranamente in un paragrafo rubricato "Trasformazione agevolata") che, in caso di assegnazione dei beni ai soci, la società assegnante può scegliere le poste di patrimonio netto da ridurre, non applicandosi il criterio della prioritaria distribuzione delle riserve di utili di cui al comma 1 dell'articolo 47 Dpr 917/1986.

Trasformazione in società semplice

L'assegnazione o la cessione agevolata, in quanto operazioni che determinano l'acquisto a titolo originario del bene da parte dell'assegnatario o del cessionario non imprenditore, determinano l'interruzione del quinquennio rilevante per le plusvalenze immobiliari ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir: il socio che dovesse cedere l'immobile nei 5 anni successivi all'assegnazione o alla cessione realizzerebbe una plusvalenza tassata (a tale riguardo la risoluzione 17 ottobre 2016 n. 93 dell'agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione di immobili effettuata dal socio successivamente all'assegnazione agevolata senza scontare imposizione, per esempio perché il valore di assegnazione è stato tale da azzerare la plusvalenza, non rappresenta un'operazione abusiva).
Nella trasformazione in società semplice, invece, non si verifica l'interruzione del quinquennio ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.
Il peculiare vantaggio della trasformazione agevolata in società semplice, caratteristico dell'operazione, pertanto, può essere assi rilevante.
Come autorevolmente rilevato, infatti (Consiglio nazionale del Notariato, Studio n. 44-2023/T - Trasformazione di società commerciale in società semplice agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili la trasformazione in società semplice "risulta particolarmente vantaggiosa se utilizzata in funzione di una futura vendita da parte della società semplice risultante dalla trasformazione agevolata con il vantaggio ulteriore di far pervenire il ricavato direttamente in capo ai soci anziché alla società, in quanto non si deve temere l'eventuale contestazione di elusione, atteso che l'Amministrazione finanziaria ha chiarito come la cessione onerosa del bene che abbia formato oggetto di un'operazione agevolata posta in essere in precedenza non costituisce abuso del diritto"). Provvedendo alla trasformazione agevolata prima della cessione onerosa, inoltre, per i beni immobili costituenti fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria si ha il vantaggio connesso anche alla considerazione che secondo l'Amministrazione finanziaria essa non interrompe il quinquennio rilevante ai sensi dell'articolo 67, lettera b), Tuir.
In sostanza, in presenza di fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da oltre 5 anni (computando anche il periodo di possesso della società ante trasformazione), dopo la trasformazione la società potrà provvedere alla cessione a terzi dei fabbricati dalla stessa posseduti senza

scontare alcuna imposizione, essendo gli stessi posseduti da oltre 5 anni, e le somme ricavate dalla vendita potranno essere distribuite ai soci della società senza alcuna imposizione in capo ai soci (ex multis, risposta interpello agenzia delle Entrate 8 ottobre 2021, n. 689).

Imposte indirette

La normativa agevolativa in materia di imposte indirette contenuta nell'articolo 1, comma 39, legge 199/2025 dispone che per le assegnazioni e le cessioni ai soci, "le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa".

L'Iva, se dovuta, deve invece essere assolta nei modi ordinari (per essa non è prevista alcuna agevolazione).

Esempio

In ipotesi di impresa di costruzione o ristrutturazione che ha ultimato l'intervento da oltre 5 anni, in assenza di opzione per l'applicazione dell'Iva saranno dovute l'imposta di registro nella misura del 4,5% (1% se prima casa) e le ipocatastali nella misura di 50 euro cadauna.

La trasformazione in società semplice è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (circolare 21 maggio 1999, n. 112/E, Cap. III, Parte II, § 2).

Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

Come anticipato nel precedente contributo, l'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale (articolo 1, comma 41, legge 199/2025), condivide l'impianto dell'assegnazione agevolata, ma presenta (anche se non molte) significative differenze.

Si ricorda innanzitutto che l'estromissione non comporta un passaggio di proprietà, ma unicamente il trasferimento del bene dalla sfera imprenditoriale a quella privata dello stesso soggetto, e concretizza una destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa); la disciplina agevolativa è, in sintesi, la seguente:

-l'opzione per l'estromissione si esercita mediante comportamento concludente, contabilizzando entro il 31 maggio 2026 l'operazione sul libro giornale (o sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata); il perfezionamento è, in ogni caso, subordinato all'indicazione in dichiarazione dei redditi), e retroagisce all'1° gennaio 2026;

-possono essere estromessi gli immobili strumentali per natura e/o per destinazione;

-il carattere strumentale deve sussistere alla data del 30 settembre 2025;

-l'imposta sostitutiva dovuta sulla plusvalenza da estromissione deve essere versata per il 60% entro il 30 novembre 2026 e per il 40% entro il 30 giugno 2027.

Anche in tale ambito non è prevista alcuna agevolazione per l'Iva (per le imposte di registro, ipotecaria e catastale la questione non si pone perché non c'è passaggio di proprietà).

Errori contabili, rilevanza e revisione legale come criteri guida per la correzione

Flaminia Bevilacqua, Il Sole 24 ORE, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 5 marzo 2026, n. 9

Il trattamento fiscale degli errori contabili, tra "vecchia" e "nuova" disciplina

Il decreto correttivo fiscale (Dlgs 192/2025), con l'articolo 4, interviene in modo significativo sulla disciplina fiscale degli errori contabili, eliminando le previsioni contenute nel quarto e nel quinto periodo del comma 1 e introducendo il nuovo comma 1-ter all'articolo 83 Tuir. Le disposizioni del nuovo comma si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.

In particolare, nella sua versione attuale, l'articolo 83 Tuir, concernente la determinazione del reddito complessivo delle società e degli enti commerciali, al comma 1-ter prevede che "per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza".

In altre parole, l'articolo prevede rilevanza fiscale diretta dei componenti di reddito iscritti in bilancio nell'esercizio in cui sono corretti gli errori non rilevanti, i quali diventano di competenza del periodo d'imposta in cui sono rilevati contabilmente per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio obbligatoriamente a revisione legale.

Il riferimento all'obbligatorietà della revisione circoscrive l'ambito applicativo della norma alle società tenute per legge alla revisione, quali le società quotate, le società per azioni, le società a responsabilità limitata che superano i limiti di cui all'articolo 2477 Codice civile, i soggetti che redigono il bilancio consolidato nonché le società che controllano entità obbligate alla revisione legale.

La Relazione illustrativa al decreto precisa che l'intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dell'avvicinamento tra valori fiscali e valori civilistici.

In tale sede viene evidenziato come i grandi gruppi imprenditoriali siano caratterizzati da una notevole molteplicità di rapporti giuridici e come, soprattutto in relazione alle operazioni in corso alla chiusura dell'esercizio o concluse

immediatamente prima della stessa, possano verificarsi errori nella contabilizzazione dei componenti positivi e negativi di reddito, in particolare nella fase c.d. di fast closing.
Tali errori, secondo quanto riportato nella Relazione, possono essere commessi indifferentemente sia a danno del contribuente sia a danno dell'Erario e riguardano, in via tipica, non solo la corretta imputazione per competenza dei componenti di reddito, ma anche la loro quantificazione.
La finalità dell'intervento è, pertanto, quella di semplificare gli adempimenti richiesti, in particolare, alle grandi imprese che intrattengono una molteplicità di rapporti con clienti e fornitori e che, anche in ragione della complessità delle operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio, possono incorrere in numerosi errori contabili.
Per le poste correttive rilevanti ai fini Irap, il meccanismo previsto è equiparato a quello Ires con l'aggiunta di un ulteriore requisito per l'applicazione della disciplina: il valore della produzione netta, sia nel periodo d'imposta in cui viene effettuata la correzione sia in quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati, non deve risultare negativo.
Prima dell'intervento operato dal decreto correttivo, nell'ordinamento tributario non era presente una disciplina ben delineata degli effetti fiscali derivanti dalla correzione degli errori contabili.
Il trattamento fiscale veniva ricavato in via interpretativa attraverso il coordinamento tra il principio di competenza fiscale, il principio di derivazione dal risultato civilistico e sulla base dei chiarimenti forniti dalla prassi dell'agenzia delle Entrate.
In tale contesto, l'agenzia delle Entrate ha affermato che le correzioni di errori contabili, ancorché correttamente rilevate in bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali, non potessero assumere automaticamente rilievo fiscale nel periodo di contabilizzazione della posta correttiva.
Al contrario, il recupero fiscale degli errori doveva avvenire mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa riferita al periodo d'imposta di competenza del componente reddituale erroneamente imputato.
Tale orientamento è stato ribadito in numerosi documenti di prassi, tra cui, in particolare, la circolare n. 31/E del 2013.
Questa impostazione, nel corso degli anni, ha determinato criticità applicative soprattutto per i soggetti di maggiori dimensioni e per quelli sottoposti a revisione legale.
In tali contesti, infatti, gli errori contabili emersi in sede di "fast closing" o di revisione comportavano, anche in presenza di rettifiche di modesta entità, l'obbligo di ricorrere a complessi adempimenti dichiarativi e al pagamento di sanzioni, spesso sproporzionati rispetto alla natura dell'errore.
Nel tempo, il Legislatore, rafforzando progressivamente il principio di derivazione, ha voluto riconoscere una crescente rilevanza fiscale alle risultanze di bilancio soprattutto per i soggetti che garantiscono un elevato livello di attendibilità dell'informazione contabile attraverso il controllo del revisore legale.

In tale prospettiva si collocano i primi interventi normativi che hanno inciso sull'articolo 83 Tuir.
In particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera b), Dl 73/2022, ha esteso i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili anche alle poste contabilizzate a seguito della correzione degli errori contabili, a condizione che non fosse scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Successivamente, l'articolo 1, commi da 273 a 275, della legge 197/2022, ha circoscritto l'ambito applicativo della disciplina ai soli soggetti in derivazione rafforzata che sottopongono il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.
Il processo di evoluzione normativa trova compimento con il Dlgs 192/2025, che introduce una disciplina organica per la correzione degli errori contabili non rilevanti, attraverso l'inserimento del nuovo comma 1-ter nell'articolo 83 Tuir.
La norma, applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025, riconosce rilevanza fiscale diretta alle poste correttive contabilizzate purché ricorrano specifici requisiti soggettivi, oggettivi e temporali.

Sotto il profilo soggettivo, il nuovo comma 1-ter fa espresso riferimento ai soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale.
Tale formulazione ha sollevato dubbi interpretativi circa l'estensione della disciplina anche a soggetti non in derivazione rafforzata, quali le microimprese revisionate.
Sul punto, nella Relazione illustrativa è stato precisato che "l'inserimento della disciplina in esame nel comma 1-ter dell'articolo 83 del Tuir comporta la sua applicazione anche ai soggetti diversi da quelli per cui rilevano, ai fini fiscali, le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali (c.d. soggetti in derivazione rafforzata). Si tratta, in sintesi, delle micro-imprese per le quali, comunque, deve, ulteriormente, sussistere il requisito costituito dalla revisione obbligatoria del proprio bilancio. Si pensi, a esempio, alle micro-imprese che assumono il ruolo di capo gruppo di un gruppo per il quale sussiste l'obbligo di revisione legale del bilancio".
Viene così ridefinito il perimetro soggettivo di applicazione della disciplina: se, in precedenza, risultavano escluse sia le micro-imprese sia le società non sottoposte a revisione, il nuovo assetto limita l'esclusione alle sole società non revisionate.
In particolare, è venuto meno il riferimento diretto alle imprese in derivazione rafforzata con la conseguenza che anche le microimprese, il cui bilancio risulta assoggettato a revisione legale, rientrano ora nell'ambito applicativo della norma (ad esempio, una micro-impresa che controlla una società soggetta a revisione legale o capogruppo di un gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato).
Sotto il profilo oggettivo, la nuova disciplina supera il riferimento esclusivo agli errori di competenza temporale, sopprimendo i periodi 4° e 5° del comma 1 dell'articolo 83 Tuir, estendendosi anche agli errori di quantificazione o di qualificazione.
L'applicazione resta tuttavia limitata agli errori "non rilevanti" (vedi "Esempio 2" nel paragrafo successivo), come definiti dall'Oic 29 e dallo Ias 8. Per le corre-

zioni di errori rilevanti rimane ferma la necessità di presentare, sussistendone i requisiti e nei termini previsti, le dichiarazioni integrative.
Sotto il profilo temporale, la norma stabilisce che la correzione debba essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui l'errore è stato commesso e, comunque, prima dell'avvio di attività di accertamento.
In ambito Irap, infine, è richiesto anche che la base imponibile non sia negativa né nel periodo dell'errore né in quello della correzione.
La novità, da un lato, restringe il perimetro applicativo della disciplina limitando la rilevanza fiscale ai soli errori non rilevanti la cui correzione intervenga entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo ed escludendone, in specifici casi, la rilevanza ai fini Irap; dall'altro, ne chiarisce e amplia la portata, estendendo l'applicazione della correzione a errori concernenti non solo l'imputazione temporale, ma anche la qualificazione e la quantificazione, e senza limitarne l'efficacia ai soli soggetti in derivazione rafforzata.
Particolarmente significativo è il chiarimento contenuto nella Relazione illustrativa, secondo cui l'intervento normativo riconosce alla correzione dell'errore la medesima valenza fiscale che essa assume in ambito civilistico, legittimando tanto il bilancio viziato dall'errore quanto quello che espone la rettifica. Ne deriva, ai fini fiscali, lo spostamento della competenza temporale della posta oggetto di correzione dall'anno dell'errore all'anno della sua contabilizzazione.
Per le correzioni che non soddisfano i requisiti soggettivi, oggettivi e temporali richiesti dal comma 1-ter, continuano ad applicarsi le regole ordinarie, con conseguente obbligo di presentazione delle relative dichiarazioni integrative.
Il trattamento fiscale è strettamente connesso alle modalità di rilevazione adottate in bilancio secondo i principi contabili applicabili. L'analisi della disciplina contabile degli errori rappresenta, pertanto, il necessario punto di partenza per la piena comprensione della nuova formulazione dell'articolo 83 Tuir.
Dal paragrafo successivo, l'obiettivo è delineare un percorso logico per il redattore del bilancio e per il soggetto incaricato della determinazione del reddito imponibile.
L'analisi parte dalla definizione di errore contabile, per poi distinguere tra errori non rilevanti ed errori rilevanti e integrare infine gli aspetti fiscali, evidenziando le implicazioni operative per le società soggette e non soggette a revisione legale.

Gli errori contabili nei principi contabili nazionali e internazionali
La definizione di errore contabile è contenuta nel principio contabile nazionale Oic 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" e nello standard internazionale Ias 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori".
Il paragrafo 44 dell'Oic 29 recita: "Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono

disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile".
Il paragrafo 5 dello Ias 8: "Gli errori relativi a periodi precedenti sono omissioni e inesattezze nei bilanci dell'entità relativi a uno o più periodi precedenti derivanti dal mancato utilizzo o dall'uso improprio di informazioni attendibili che:
a. erano disponibili al momento dell'approvazione dei bilanci relativi a tali periodi;
b. si poteva ragionevolmente prevedere fossero state ottenute e prese in considerazione nella preparazione e nella presentazione di tali bilanci.
Tali errori includono gli effetti di errori matematici, errori nell'applicazione dei principi contabili, omissioni o interpretazioni errate di fatti e frodi."
Non rientrano, invece, nella nozione di errore né le variazioni che si rendono successivamente necessarie nelle stime effettuate sulla base delle informazioni disponibili in quel momento (cambiamenti di stima), né l'adozione di criteri contabili che, pur fondati su dati e informazioni raccolti con la dovuta diligenza, si rivelano poi diversi da quanto inizialmente ipotizzato (cambiamenti di principio contabile).

La distinzione tra errore, cambiamento di stima e cambiamento di principio contabile può presentare profili di criticità applicativa. Essa si fonda essenzialmente sul momento in cui le informazioni risultano disponibili: qualora tali informazioni fossero già disponibili e utilizzabili con la dovuta diligenza al momento della rilevazione originaria, il loro mancato utilizzo configura un errore contabile; diversamente, quando la modifica deriva da informazioni sopravvenute o da una diversa base informativa, la fattispecie rientra nei cambiamenti di stima o di principio contabile, che non assumono natura di errore.
A titolo esemplificativo, un cambiamento di principio contabile può consistere nel passaggio dalla contabilizzazione a conto economico alla capitalizzazione degli oneri finanziari su un'immobilizzazione materiale. Un cambiamento di stima, invece, può riguardare la revisione delle valutazioni sull'inesigibilità dei crediti o sulla vita utile di un impianto. Costituisce, infine, un errore contabile l'errata imputazione temporale di un costo o l'omessa contabilizzazione di una fattura ricevuta o emessa.
Nell'analisi della disciplina degli errori contabili risulta centrale la distinzione tra errori rilevanti ed errori non rilevanti, poiché solo questi ultimi rientrano nell'ambito applicativo del nuovo articolo 83 Tuir.
Sia l'Oic 29 sia lo Ias 8 differenziano, infatti, gli errori rilevanti (material errors) dagli errori non rilevanti (immaterial errors), prevedendo per ciascuna categoria una modalità di contabilizzazione differente.
Un errore è considerato rilevante quando, singolarmente o insieme ad altri errori, è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio. La valutazione della rilevanza dipende sia dalla dimensione sia dalla natura dell'errore ed è effettuata in relazione alle circostanze specifiche.
In assenza di un impatto sulle decisioni degli utilizzatori, l'errore non può qualificarsi come rilevante.

La nozione di rilevanza è, pertanto, strettamente connessa alla funzione informativa del bilancio: un errore assume rilevanza quando compromette la capacità del bilancio di rappresentare in modo utile e attendibile la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.
Lo Ias 8 assume una posizione particolarmente rigorosa, stabilendo che il bilancio non è conforme agli Ifrs non solo in presenza di errori rilevanti, ma anche qualora contenga errori non rilevanti posti in essere intenzionalmente al fine di ottenere una determinata rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità.
Per le società Oic adopter, la correzione di errori:
- **rilevanti**, dovrà essere effettuata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo ma può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se lo si ritiene più appropriato;
- **non rilevanti**, dovrà essere effettuata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Ai fini comparativi, la correzione degli errori rilevanti deve essere effettuata retroattivamente nel primo bilancio redatto dopo la loro individuazione. In particolare, qualora l'errore riguardi l'esercizio immediatamente precedente, gli importi comparativi di tale esercizio dovranno essere rideterminati; qualora, invece, l'errore sia riferibile a esercizi anteriori, la rettifica dovrà essere effettuata sui saldi di apertura delle attività, delle passività e del patrimonio netto dell'esercizio precedente.
Nei casi in cui non sia possibile determinare in modo attendibile l'effetto di competenza di un errore rilevante riferito all'esercizio precedente, la società dovrà rideterminare i saldi di apertura dell'esercizio corrente, mantenendo l'imputazione della rettifica al patrimonio netto.
Qualora risulti impraticabile la determinazione dell'effetto cumulativo dell'errore all'inizio dell'esercizio corrente, la correzione dovrà essere effettuata a partire dalla prima data utile per la quale risulti possibile una ricostruzione attendibile.
Infine, in presenza di errori rilevanti relativi a esercizi precedenti, la nota integrativa dovrà fornire un'adeguata informativa, illustrando la natura dell'errore, gli effetti delle rettifiche sulle principali voci di bilancio interessate e le ragioni che hanno reso necessario l'eventuale ricorso alle semplificazioni previste dal principio contabile.
Il trattamento contabile degli errori rilevanti previsto per le società Ias adopter è sostanzialmente simile.
Infatti, nel momento in cui viene individuato un errore rilevante riferito ai bilanci di esercizi precedenti, il redattore del bilancio dovrà:
-ri-esporre i dati comparativi, determinando l'effetto economico dell'errore e i valori corretti delle attività e delle passività, qualora l'errore sia stato commesso nell'esercizio immediatamente precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo attendibile l'effetto di competenza del periodo, dovranno essere rideterminati i saldi di apertura

delle attività, delle passività e del patrimonio netto dell'esercizio precedente;
-rideterminare i saldi di apertura delle attività, delle passività e del patrimonio netto dell'esercizio precedente, qualora l'errore sia stato commesso in un esercizio anteriore rispetto a quello oggetto di comparazione.
Il principio ammette solo in via eccezionale l'applicazione di un approccio prospettico, consentendo di contabilizzare la correzione nel primo bilancio disponibile senza modificare i dati comparativi degli esercizi precedenti.
Ciò è consentito quando non sia possibile determinare in modo attendibile gli effetti dell'errore sui periodi precedenti ovvero quando la ricostruzione dei dati richieda costi o sforzi sproporzionati rispetto ai benefici informativi.
Con riferimento agli errori non rilevanti, invece, lo Ias 8 non disciplina espressamente le modalità di correzione.
In via generale, qualora nel corso dell'esercizio corrente venga individuato un errore non rilevante riferito a esercizi precedenti, la relativa correzione è rilevata nell'utile o nella perdita dell'esercizio in cui l'errore emerge, ferma restando la facoltà di procedere volontariamente con la correzione retrospettiva.
In assenza di una disciplina puntuale, la prassi applicativa delle entità Ias adopter risulta, dunque, sostanzialmente allineata a quanto previsto dall'Oic 29 per gli errori non rilevanti, che ne consente l'imputazione a conto economico nell'esercizio corrente. Anche in tali ipotesi è richiesta un'adeguata informativa in nota integrativa.

Esempio 1: errore rilevante
Nell'esercizio 2025 la Società Alpha S.p.A. rileva che nel corso dell'esercizio 2024 ha erroneamente capitalizzato € 50.000, relativi a costi per servizi amministrativi, nelle immobilizzazioni in corso relative a un impianto in costruzione interna. Si assume per semplicità un'aliquota fiscale pari al 30%.

Conto economico "non riadattato"		
	2025	**2024**
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	350.000	300.000
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	70.000	100.000
Valore della produzione	*420.000*	*400.000*
Costi della produzione	(210.000)	(200.000)
Risultato ante imposte	*210.000*	*200.000*
Imposte dell'esercizio	(63.000)	(60.000)
Utile d'esercizio	*147.000*	*140.000*

Stato patrimoniale "non riadattato"	
	2024
Immobilizzazioni in corso	100.000
Altre attività	110.000
Passività	20.000
Capitale Sociale	50.000
Utile d'esercizio	140.000

L'effetto dell'attribuzione a conto economico dei costi per servizi amministrativi al netto delle imposte è pari a:

Minori utili	50.000
Risparmio fiscale	(15.000)
Totale al netto delle imposte	35.000

Effetti sui valori di apertura 2024:

Riduzione importo immobilizzazioni in corso	50.000
Riduzione del patrimonio netto	35.000
Riduzione dei debiti tributari per effetto del risparmio fiscale	(15.000)

Scritture contabili nel 2025:

	Dare	Avere
Utili portati a nuovo	35.000	
Debiti tributari	15.000	
Immobilizzazioni in corso		50.000

Conto economico "riadattato"		
	2025	**2024**
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	350.000	300.000
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	70.000	50.000
Valore della produzione	*420.000*	*350.000*
Costi della produzione	(210.000)	(200.000)
Risultato ante imposte	*210.000*	*150.000*
Imposte dell'esercizio	(63.000)	(45.000)
Utile d'esercizio	*147.000*	*105.000*

Stato patrimoniale "riadattato"		
	2025	**2024**
Immobilizzazioni in corso	120.000	50.000
Altre attività	212.000	110.000
Passività	30.000	5.000
Capitale Sociale	50.000	50.000
Utile d'esercizio	147.000	105.000
Utile portato a nuovo	105.000	-

Esempio 2: errore non rilevante
Nell'esercizio 2025 la Società Alpha S.p.A. rileva che nel corso dell'esercizio 2024 non ha imputato costi di competenza per € 5.000.
Scrittura contabile nel 2025:

	Dare	Avere
Sopravvenienza passiva (Ce)	5.000	
Debiti verso fornitore		5.000

Modalità applicative: le possibili fattispecie operative e i conseguenti effetti fiscali
Sulla base di quanto esposto, si può affermare che la correzione degli errori contabili deve essere valutata in base alla loro rilevanza e all'eventuale sottoposizione del bilancio a revisione legale.
In tal senso, incrociando la disciplina contabile dei principi nazionali e internazionali con la nuova formulazione dell'articolo 83 Tuir, è possibile delineare come segue le principali fattispecie operative e i conseguenti effetti fiscali:
- **correzione di un errore non rilevante, consistente nella mancata imputazione di un costo**, da parte di un soggetto senza revisione legale. In tale situazione il costo verrà imputato nel conto economico dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente dovrà effettuare una variazione in aumento per sterilizzare il componente negativo, in quanto privo di rilevanza fiscale, essendo il bilancio non soggetto a revisione legale. Il contribuente dovrà poi trasmettere una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una variazione in diminuzione per dedurre il costo;
- **correzione di un errore non rilevante, consistente nella mancata imputazione di un ricavo**, da parte di un soggetto senza revisione legale. In tale situazione, il ricavo verrà imputato nel conto economico dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente dovrà effettuare una variazione in diminuzione per sterilizzare il componente positivo, in quanto privo di rilevanza fiscale, essendo il bilancio non soggetto a revisione legale. Il contribuente dovrà poi trasmettere una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una variazione in aumento per assoggettare ad imposizione il ricavo;
- **correzione di un errore rilevante, consistente nella mancata imputazione di un costo**, da parte di un soggetto senza revisione legale. In tale situazione il costo verrà imputato direttamente a patrimonio netto (decrementandolo) senza necessità di effettuare alcuna variazione fiscale in quanto la correzione non impatta il conto economico. Il contribuente dovrà trasmettere una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una variazione in diminuzione per dedurre il costo;
- **correzione di un errore rilevante, consistente nella mancata imputazione di un ricavo**, da parte di un soggetto senza revisione legale. In tale situazione il

ricavo verrà imputato direttamente a patrimonio netto (incrementandolo) senza necessità di effettuare alcuna variazione fiscale in quanto la correzione non impatta il conto economico. Il contribuente dovrà trasmettere una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una variazione in aumento per assoggettare ad imposizione il ricavo;
- **correzione di un errore rilevante, consistente nella mancata imputazione di un costo, da parte di un soggetto che sottopone il bilancio a revisione legale**. In tale situazione il costo verrà imputato direttamente a patrimonio netto (decrementandolo) senza necessità di effettuare alcuna variazione fiscale in quanto la correzione non impatta il conto economico. Il contribuente dovrà trasmettere una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una variazione in diminuzione per dedurre il costo;
- **correzione di un errore rilevante, consistente nella mancata imputazione di un ricavo, da parte di un soggetto che sottopone il bilancio a revisione legale.** In tale situazione il ricavo verrà imputato direttamente a patrimonio netto (incrementandolo) senza necessità di effettuare alcuna variazione fiscale in quanto la correzione non impatta il conto economico. Il contribuente dovrà trasmettere una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una variazione in aumento per assoggettare ad imposizione il ricavo;
- **correzione di un errore non rilevante, consistente nella mancata imputazione di un costo, da parte di un soggetto che sottopone il bilancio a revisione legale.** In tale situazione il costo verrà imputato nel conto economico dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente non dovrà effettuare alcuna variazione fiscale, in quanto la posta assumerà diretta rilevanza fiscale essendo il bilancio soggetto a revisione legale. Di conseguenza, il contribuente non dovrà trasmettere alcuna dichiarazione integrativa. La correzione dell'errore dovrà avvenire entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo, e comunque prima dell'inizio di accertamenti formali;
- **correzione di un errore non rilevante, consistente nella mancata imputazione di un ricavo, da parte di un soggetto che sottopone il bilancio a revisione legale.** In tale situazione il ricavo verrà imputato nel conto economico dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente non dovrà effettuare alcuna variazione fiscale, in quanto la posta assumerà diretta rilevanza fiscale essendo il bilancio soggetto a revisione legale. Di conseguenza, il contribuente non dovrà trasmettere alcuna dichiarazione integrativa. La correzione dell'errore dovrà avvenire entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo, e comunque prima dell'inizio di accertamenti formali.

Fabbricati collabenti, il nodo Imu tra prassi comunali e tutele del contribuente

Alessandra Caputo, Il Sole 24 ORE, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 4 marzo 2026, n. 9

Ogni anno i possessori di immobili devono preoccuparsi del versamento dell'Imposta municipale propria. Tuttavia, sebbene tale imposta sia nel nostro ordinamento da molti anni, ci sono questioni soggette ad interpretazioni non univoche. Una di queste riguarda i fabbricati collabenti. Alcuni Comuni sostengono che il collabente sia da considerarsi una area edificabile da assoggettare a tassazione mentre dall'altro i contribuenti ritengono sia da considerarsi un fabbricato non tassato.
Al fine di comprendere le ragioni delle diverse tesi è opportuno dare uno sguardo alla normativa di riferimento.

Norme e definizioni
L'Imposta municipale propria, che ha sostituito l'Imposta comunale sugli immobili (Ici) è stata prevista per la prima dal Dlgs 23/2011 con decorrenza dall'anno 2014; l'articolo 13 del Dl 201/2011 ne ha però anticipato l'entrata in vigore a partire dal 2012.
L'articolo 13 in questione, oggetto di numerose modifiche nel tempo, prevedeva quale presupposto di imposta il possesso degli immobili di cui all'articolo 2 Dlgs 504/1992, cioè quelli che in passato erano assoggetti ad Ici.
L'articolo 2 includeva tra i beni il cui possesso determinava l'obbligo di versare l'Ici prima e l'Imu dopo fabbricati ed aree. In particolare, erano previste le seguenti definizioni:
• «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
• per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita

nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
• per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice civile».
Come prima anticipato, la disciplina contenuta nell'articolo 13 del Dlgs 201/2011 è stata più volte modificata ma non nel richiamo all'articolo 2 del Dlgs 504/1992.
A partire dal 2020, il legislatore ha però previsto l'abrogazione dell'articolo 13 del Dlgs 201 del 2011 e ha riscritto la disciplina Imu nella Legge 160/2019 che ancora adesso contiene la disciplina.
Il presupposto per l'applicazione dell'imposta è contenuto nel comma 741 della Legge 160/2019 il quale lo individua nel "possesso di immobili" (al pari di quanto previsto nella precedente disciplina); il successivo comma 741 definisce tali "immobili" distinguendo tre categorie: fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. In particolare:
• «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
• per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Dlgs 99 citato, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
• per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato».

La questione dei fabbricati collabenti

Si definiscono "collabenti" quei fabbricati iscritti in catasto nella Categoria F/2, pur senza attribuzione di rendita. Si tratta di fabbricati che versano in condizioni di degrado, di rovina che li rende inidonei a produrre reddito. La loro iscrizione in catasto la prevede anzitutto il decreto ministeriale 28 del 2 gennaio 1998, il quale, all'articolo 3, precisa che ai soli fini della identificazione, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, tra gli altri, i fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione e le costruzioni inidonee ad utilizza-

zioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado.
Anche l'agenzia delle Entrate in passato, con comunicato stampa del 16 gennaio 2017 ha ricordato la necessità, a norma del decreto del 1998 di procedere all'iscrizione in catasto dei fabbricati aventi alcune particolari caratteristiche.
Ai fini Imu, si è spesso discusso se i fabbricati collabenti siano o meno soggetti al tributo. A parere di alcuni Comuni, infatti, questi devono essere considerati alla stregua dei terreni fabbricabili.
Proprio la locuzione "con attribuzione di rendita" contenuta nella legge 160 del 2019 ha alimentato il già acceso dibattito sul tema.
A parere, infatti, di alcuni Comuni, la "nuova" definizione di fabbricato celerebbe la volontà del legislatore di escludere dalla categoria proprio i fabbricati collabenti. In altri termini, siccome al fabbricato è attribuita la rendita e il fabbricato collabente ne è privo, allora non è da considerarsi fabbricato. Di conseguenza è da considerarsi una area edificabile.
Tale interpretazione, tuttavia, si ritiene non condivisibile. A parere di chi scrive non è possibile ascrivere ad un'area già edificata delle potenzialità edificatorie; se su un'area insiste già un fabbricato, regolarmente accatastato, quell'area non può considerarsi edificabile in quanto già edificata. L'assenza di rendita degli immobili collabenti è solo apparente: gli immobili accatastati in F/2, prima di tale iscrizione erano dotati di rendita, ma il loro stato (di collabenti, appunto) comporta la temporanea assenza di rendita essendo, del resto, gli stessi temporaneamente incapaci di produrre reddito. L'incapacità di produrre reddito comporta, quindi, anche il venir meno della base imponibile dello stesso.
L'impossibilità di considerare autonomamente tassabile, come area edificabile, l'area in cui insiste già un fabbricato, trattandosi, appunto, di area già edificata è un principio spesso affermato dalla giurisprudenza (si veda, ex multis, Cass. 19646/2023 e Cass.19809/2021) poiché ciò contrasterebbe con i presupposti dell'imposta così come determinati dalla legge.
Con la risoluzione 4/DF del 2023 il dipartimento delle Finanze del Mef ha fornito il suo punto di vista sul tema affermando che l'interpretazione del Comune non è giuridicamente valida. Il parere, come si legge nel documento di prassi, riguarda proprio la legittimità o meno della pretesa di alcuni Comuni del pagamento dell'imposta come se tali fabbricati fosse delle aree fabbricabili.
Dalla lettura della risoluzione emerge che l'elevato livello di degrado di questi fabbricati che li rende, di fatto, inidonei all'utilizzo e alla produzione di reddito, non ne muta la qualifica stessa di fabbricati. La mancanza di rendita deriva dall'assenza di autonomia funzionale e dalla incapacità reddituale che è tuttavia temporanea.
Il Ministero precisa, nella risoluzione, che la principale ragione dell'iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria è connessa alle ragioni civilistiche dell'esatta individuazione dei cespiti al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito. Tale interpretazione, ricorda sempre il Ministero, è sostenuta da numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità che, sebbene, relative alla "vecchia Imu" (cioè quella disciplinata dal Dl 201/2011), sono da considerarsi principi sempre validi. In altri termini, le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza non sono legate al dato letterale della

norma ma ad un criterio logico (quindi, in tal senso, è irrilevante la precisazione contenuta nella legge 160/2019 circa l'attribuzione di rendita)
La giurisprudenza ha spesso sostenuto che un'area fabbricabile è tale quando si eseguono i lavori di ristrutturazione, demolizione, ristrutturazione e non anche quando è presente un fabbricato che può essere potenzialmente ricostruito. Si cita, a titolo di esempio, la recente ordinanza n. 3094 del 2 febbraio 2024 la quale afferma che «nel caso di area edificata la base imponibile Ici è determinata dal valore del fabbricato (...) la base imponibile è invece costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, allorquando nell'anno di imposizione vi sia utilizzazione edificatoria in corso dell'area stessa, demolizione di fabbricato ovvero realizzazione di interventi di recupero ai sensi della legge n. 457 del 1978, articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) (comma 6), così che l'area di insistenza del fabbricato non è autonomamente tassabile quale area edificabile in quanto la fattispecie impositiva, così ricavata, non rientra in nessuno dei presupposti Ici, trattandosi all'evidenza di area già edificata, e dunque non di area edificabile (...) diversamente ragionando, si verrebbe ad inammissibilmente introdurre nell'ordinamento - in via interpretativa - un nuovo ed ulteriore presupposto d'imposta, costituito appunto dall'area edificata» (Cass., 19 luglio 2017, n. 17815 cui adde Cass., 12 luglio 2021, n. 19809; Cass., 28 marzo 2019, n. 8620; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23801; v., altresì, Cass., 5 febbraio 2019, n. 3282)».
Il Giudice di legittimità ha inoltre più volte precisato che recisa che «è durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio), che il suolo interessato deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base ai vigenti strumenti urbanistici» (si veda, ad esempio, l'ordinanza 27087/2017).
Del resto, tale principio è contenuto nella stessa legge 160/2019: il comma 746 precisa, infatti, che l'Imu risulta dovuta sul valore dell'area (determinato in misura pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Dpr 380/2001.

Conclusioni

Sebbene privi di rendita catastale, alla luce di quanto sopra affermato si ritiene che i collabenti non possano che essere considerati fabbricati. Il tema appare logico: se su un terreno è presente una costruzione, per quanto questa possa essere compromessa e inagibile, è comunque una costruzione e il terreno deve essere considerato "edificato" e non "edificabile". E, come ricordato nel comma 741 della Legge 160/2019, esistono tre solo categorie di immobili: fabbricati, aree edificabili (e non aree edificate) e terreni agricoli. Non esiste la categoria delle "aree edificate".

VALORE24
Commercialisti

Valore24 Commercialisti

Il software gestionale al servizio del tuo studio

La soluzione dove tutto è **compreso** e **illimitato**: aziende, dichiarazioni, documenti attivi e passivi, movimenti bancari, Modello 730.
Oltre a garantire **trasportabilità** degli archivi, **help desk telefonico** e **trasparenza** contrattuale, **Valore24 Commercialisti** è integrato con soluzioni cloud per ampliare le attività di consulenza e fidelizzare la propria clientela.

SCOPRI DI PIÙ

valore24.com/commercialisti



Il Sole 24 ORE Professionale



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

IUYA

FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDCEC

Il Sole 24 ORE Professionale